



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0392/2013**

15.11.2013

## **\*\*\*I RELAZIONE**

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Ivailo Kalfin

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	59
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI.....	61
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	92
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE.....	117
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI ...	140
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	169



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione**

**(COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0293),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 202 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0145/2013),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, commissione per lo sviluppo, commissione per il commercio internazionale e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0392/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Emendamento 1**  
**Proposta di decisione**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi politici.

*Emendamento*

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione, ***e che rimane la sua priorità e obiettivo primario***, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno ***e integrazione*** delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione, ***in particolare quelli di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), principalmente la democrazia, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani***, e il raggiungimento dei suoi obiettivi politici, ***quali la promozione di uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, l'estirpazione della povertà e la prosperità dell'Unione in un contesto economico mondiale in mutamento. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione continuano a essere condotte in conformità dei principi delle sane pratiche bancarie.***

**Emendamento 2**

**Proposta di decisione**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Per sostenere l'azione esterna dell'Unione e al fine di consentire alla BEI

*Emendamento*

(3) Per sostenere l'azione esterna dell'Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare

di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio il suo merito di credito, la maggior parte delle operazioni della BEI al di fuori dell'Unione beneficia di una garanzia di bilancio dell'Unione europea («garanzia dell'Unione»), amministrata dalla Commissione.

investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio il suo merito di credito, la maggior parte delle operazioni della BEI al di fuori dell'Unione beneficia di una garanzia di bilancio dell'Unione europea («garanzia dell'Unione»), amministrata dalla Commissione ***È estremamente importante che la BEI mantenga la valutazione di credito al livello AAA.***

**Emendamento 3**  
**Proposta di decisione**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Il fondo di garanzia per le azioni esterne (il "fondo di garanzia"), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009<sup>4 bis</sup>, garantisce una riserva di liquidità per il bilancio dell'Unione in caso di perdite risultanti da operazioni di finanziamento della BEI e da altre azioni esterne dell'Unione.***

---

<sup>4 bis</sup> ***Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).***

**Emendamento 4**  
**Proposta di decisione**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) A seguito dei recenti sviluppi che hanno permesso all'Unione di aprire un nuovo capitolo nelle sue relazioni con il Bhutan e al fine di sostenere le riforme politiche ed economiche in atto nel paese, è***

*necessario aggiungere il Bhutan all'allegato III.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di decisione Considerando 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) Al fine di tenere conto di sviluppi politici significativi, è necessario rivedere l'elenco dei paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare le modifiche necessarie all'allegato III della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda a trasmettere in modo contestuale, tempestivo e appropriato i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

(7) Al fine di tenere conto di sviluppi politici significativi, è necessario rivedere l'elenco dei paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare le modifiche necessarie all'allegato III della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda a trasmettere in modo contestuale, tempestivo e appropriato **tutti** i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di decisione Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Per far fronte all'evoluzione potenziale delle effettive esigenze di alimentazione del fondo di garanzia conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne<sup>5</sup>, è necessario che il massimale

#### *Emendamento*

(8) Per far fronte all'evoluzione potenziale delle effettive esigenze di alimentazione del fondo di garanzia conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, è necessario che il massimale della garanzia dell'Unione sia composto da un massimale fisso di 27 miliardi di euro e un



della garanzia dell'Unione sia composto da un massimale fisso di 25 miliardi di euro e un importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di euro.

importo aggiuntivo opzionale di 3 miliardi di euro. *La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne nel bilancio (linea di bilancio 01 03 06) è effettuata ex-post, sulla base dell'esecuzione dei prestiti esterni garantiti in essere alla fine dell'anno n-2; viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato<sup>5 bis</sup>, i "rientri" derivanti da investimenti su capitale di rischio e prestiti mediterranei nell'ambito dell'ultimo programma MEDA (prima del 2007) che utilizzano fondi a titolo del bilancio dell'UE, dovrebbero essere restituiti al bilancio dell'UE come entrate con destinazione specifica esterne.*

---

<sup>5</sup> GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10.

---

<sup>5</sup> GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10.

<sup>5 bis</sup> (COM(2008)0308).

## **Emendamento 7**

### **Proposta di decisione Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione fissati per ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali per i finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e non importi-obiettivo che la BEI è tenuta a raggiungere. È importante che la valutazione dei massimali sia parte della revisione intermedia della presente decisione.

#### *Emendamento*

(9) Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione fissati per ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali per i finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e non importi-obiettivo che la BEI è tenuta a raggiungere. È importante che la valutazione dei massimali sia parte della revisione intermedia della presente decisione. *All'atto dell'adeguamento dei massimali regionali, occorre tener conto delle modifiche all'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili di cui all'allegato III.*

## Emendamento 8

### Proposta di decisione Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Al fine di focalizzare maggiormente l'attività di finanziamento esterno della BEI sul sostegno delle politiche dell'Unione e migliorarne la coerenza, e per massimizzare i vantaggi dei beneficiari, la decisione n. 1080/2011/UE ha stabilito obiettivi generali per le operazioni di finanziamento della BEI in tutte le regioni e i paesi ammissibili, vale a dire lo sviluppo del settore privato locale, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), lo sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. Occorre ribadire questi obiettivi nella presente decisione.

#### *Emendamento*

(10) Al fine di ***rispettare la titolarità dei paesi in via di sviluppo riguardo alle strategie di sviluppo, tutti gli investimenti della BEI dovrebbero essere allineati alle strategie di sviluppo a titolarità nazionale. In questo contesto, al fine di*** focalizzare maggiormente l'attività di finanziamento esterno della BEI sul sostegno delle politiche dell'Unione e migliorarne la coerenza, e per massimizzare i vantaggi dei beneficiari, la decisione n. 1080/2011/UE ha stabilito obiettivi generali per le operazioni di finanziamento della BEI in tutte le regioni e i paesi ammissibili, vale a dire lo sviluppo del settore privato locale, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), lo sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. Occorre ribadire questi obiettivi nella presente decisione.

## Emendamento 9

### Proposta di decisione Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che la BEI cooperi con gli intermediari finanziari

#### *Emendamento*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che le operazioni di finanziamento della BEI siano

locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento.

orientate ai risultati e includano eventualmente capitali d'avviamento per le PMI. ***La BEI dovrebbe investire in attività di ricerca e innovazione delle piccole e medie imprese al fine di sostenere lo sviluppo locale.*** Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che la BEI cooperi con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, che dovrebbero essere integrati nell'economia locale e contribuire al benessere della popolazione locale, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento. ***Occorre che la BEI garantisca, se del caso mediante accordi di cooperazione con i citati intermediari, la possibilità di controllare i progetti dei loro clienti in funzione degli orientamenti tecnici operativi regionali, del quadro di riferimento per la valutazione dei risultati (REM) e dei criteri della Banca. In particolare, è opportuno che le attività degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI siano pienamente trasparenti ed oggetto di rapporti periodici alla BEI.***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di decisione Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) La BEI dovrebbe compilare un elenco di tutti i beneficiari dei propri finanziamenti e metterlo a disposizione del pubblico sul proprio sito Internet. L'elenco dovrebbe riportare sia i beneficiari dei finanziamenti diretti sia i beneficiari di finanziamenti attraverso intermediari finanziari locali. A meno che non siano già pubblicate in qualche forma, la BEI dovrebbe, prima dell'approvazione dei progetti, rendere disponibili le pertinenti informazioni sui beneficiari di prestiti e***

*garanzie a lungo termine, su tutti i propri intermediari finanziari, sui criteri di ammissibilità dei progetti e sul capitale di rischio concesso in prestito alle PMI, specificando in particolare l'importo erogato, il numero di prestiti concessi e la regione nonché il settore industriale interessati;*

**Emendamento 11**  
**Proposta di decisione**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) La copertura della garanzia dell'Unione, che è limitata ai rischi di natura sovrana e politica, non è di per sé sufficiente per garantire un'idonea attività della BEI a sostegno della microfinanza. Pertanto, tali attività, laddove opportuno, dovrebbero essere svolte con l'apporto di risorse di bilancio disponibili nel quadro di altri strumenti.

*Emendamento*

(12) La copertura della garanzia dell'Unione, che è limitata ai rischi di natura sovrana e politica, non è di per sé sufficiente per garantire un'idonea attività della BEI a sostegno della microfinanza. Pertanto, tali attività, laddove opportuno, dovrebbero essere svolte con l'apporto di risorse di bilancio disponibili nel quadro di altri strumenti *e/o attraverso istituzioni intermediarie. Occorre altresì incoraggiare la BEI a rafforzare i propri interventi in materia tramite i suoi partner a livello locale, onde promuovere la crescita e ridurre la povertà nei paesi più poveri.*

**Emendamento 12**

**Proposta di decisione**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali *ed* economiche, e valuti la possibilità di potenziare le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un

*Emendamento*

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali, economiche *e dei trasporti*, e valuti la possibilità di potenziare le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto. *È inoltre opportuno che la*

chiaro valore aggiunto.

***BEI continui a fornire consulenze tecniche e assistenza ai progetti, in quanto tale sostegno ha un ruolo importante nel migliorare i progetti e il loro controllo di qualità.***

**Emendamento 13**  
**Proposta di decisione**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI ***continui a finanziare*** progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

*Emendamento*

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI ***incrementi i propri finanziamenti a favore dei*** progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi. ***A tal fine, si dovrebbe dare priorità a progetti decentrati non collegati alla rete di energia rinnovabile su scala ridotta per garantire l'accesso all'energia delle aree rurali. La BEI può contribuire, con le proprie conoscenze e risorse, in stretta collaborazione con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e affinché i finanziamenti disponibili siano utilizzati al meglio. Nei progetti di mitigazione e adattamento le risorse della BEI dovrebbero essere integrate, ove possibile e opportuno, da aiuti a valere sul bilancio dell'Unione tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e di prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'Unione. A tale riguardo, è opportuno che la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riferisca in modo dettagliato sugli strumenti finanziari utilizzati per il finanziamento di tali progetti, precisando gli importi del finanziamento della BEI nel quadro del mandato esterno e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti.***

## **Emendamento 14**

### **Proposta di decisione Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(14 bis) L'ammissibilità a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia unionale potrebbe essere limitata per i paesi che si ritiene non si siano impegnati a conseguire obiettivi adeguati in materia di cambiamenti climatici. Tali limitazioni dell'ammissibilità dovrebbero essere fondate su valutazioni politiche ad ampio raggio. Occorre pertanto che il Consiglio abbia la competenza di decidere, su proposta della Commissione di concerto con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), di limitare l'ammissibilità di un paese a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione. Nel sostenere i progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici, è opportuno che la BEI tenga conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 relative alla necessità di dare priorità all'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente o l'economia, comprese quelle per i combustibili fossili.***

## **Emendamento 15**

### **Proposta di decisione Considerando 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) In queste aree coperte dagli obiettivi

(15) In queste aree coperte dagli obiettivi

generali, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI. Nei settori summenzionati, è opportuno che la BEI possa sostenere i paesi partner tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze, purché durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta in debito conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. ***Occorre inoltre incoraggiare la BEI a sostenere a proprio rischio gli investimenti diretti esteri nei paesi partner da parte di società dell'Unione.***

generali, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI. Nei settori summenzionati, è opportuno che la BEI possa sostenere i paesi partner tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze, purché durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta in debito conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. ***Le operazioni di finanziamento della BEI non dovrebbero contribuire al trasferimento dei posti di lavoro al di fuori dell'Unione. Occorre altresì assicurare che gli investimenti esteri diretti promossi dalla BEI da parte di società ubicate nell'Unione contribuiscano realmente all'integrazione economica tra i paesi preadesione, i paesi vicini e l'Unione. La BEI deve pertanto indicare in quale forma sostiene le aziende nel concreto e come queste ultime utilizzano detto sostegno.***

## **Emendamento 16**

### **Proposta di decisione Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) È opportuno che la BEI effettui valutazioni periodiche dei costi e dei benefici dei progetti sostenuti onde assicurarne la sostenibilità economica e il contributo allo sviluppo sostenibile.***

**Emendamento 17**  
**Proposta di decisione**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici *operativi* regionali *al fine di adeguarli agli* sviluppi nelle politiche esterne *e nelle priorità* dell'Unione.

*Emendamento*

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. ***Occorre che tali orientamenti vengano aggiornati periodicamente affinché siano allineati alle priorità dell'Unione nelle diverse regioni, secondo quanto delineato dal Parlamento europeo e dal SEAE, nonché agli sviluppi politici nei paesi ammissibili. Previa consultazione delle pertinenti parti interessate e*** in seguito alla revisione *intermedia* della presente decisione, occorre *inoltre* riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici regionali, ***affinché rispecchino*** gli sviluppi nelle politiche esterne dell'Unione ***e nelle sue priorità***.

**Emendamento 18**  
**Proposta di decisione**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo *essere banca d'investimento*, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del *trattato sull'Unione europea* (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Per quanto riguarda in particolare i paesi in

*Emendamento*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo *modello specifico di istituzione finanziaria internazionale di proprietà pubblica, il cui mandato è quello di erogare prestiti a lungo termine, in modo tale da raggiungere gli obiettivi politici fissati dai suoi azionisti*, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del TUE, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà



via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la *campagna contro la povertà*, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, *del trattato*, la BEI deve cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 *dell'ONU* in tutte le regioni in cui è attiva.

fondamentali e all'applicazione degli *impegni* e accordi internazionali, *tra cui gli accordi* in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. *In particolare, la BEI dovrebbe contribuire alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi in conformità con l'articolo 212 TFUE. La BEI dovrebbe inoltre agire in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, TUE, ai sensi del quale l'Unione contribuisce alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.* Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la *riduzione della povertà e dell'insicurezza alimentare*, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, *TFUE*, la BEI deve cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (*OSM*) per il 2015 *e, dopo il 2015, il raggiungimento di eventuali nuovi obiettivi di sviluppo che potrebbero modificare o sostituire gli OSM* in tutte le regioni in cui è attiva.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di decisione Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai

#### *Emendamento*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai

sensi della presente decisione sostenga *il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo **Results Measurement framework (REM)**, che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, deve imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.*

sensi della presente decisione sostenga *l'attuazione del Consenso europeo in materia di sviluppo, del programma di cambiamento e dei principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani, **le libertà fondamentali** e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo REM, che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, se del caso e conformemente ai principi **e alla legislazione** sociali e ambientali dell'Unione **nonché nel pieno rispetto del diritto nazionale e delle norme ambientali e sociali del paese beneficiario**, deve imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato. **Gli accordi di***

*finanziamento della BEI dovrebbero inoltre fare riferimento alle pertinenti decisioni e conclusioni dell'UE in materia di valutazione della situazione dei diritti umani dei paesi in cui opera e la Commissione, mediante atto delegato, dovrebbe decidere l'ammissibilità dei paesi alle nuove operazioni di finanziamento della BEI nel quadro della garanzia dell'Unione. Ai sensi dell'agenda sull'efficacia degli aiuti, la BEI dovrebbe garantire che i suoi interventi siano coerenti con le strategie di sviluppo dei paesi beneficiari.*

## Emendamento 20

### Proposta di decisione Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento della BEI si conformino e sostengano le politiche esterne dell'Unione e gli obiettivi generali definiti nella presente decisione. Al fine di accrescere la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la BEI e la Commissione, compreso il *Servizio europeo per l'azione esterna* (SEAE). Occorre continuare ad applicare il protocollo d'intesa da rivedere nel 2013 per rafforzare la cooperazione e il tempestivo scambio di informazioni fra la Commissione e la BEI a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare lo scambio di opinioni fra la BEI e la Commissione, compreso il SEAE, laddove opportuno, già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le loro attività. È necessario rafforzare altresì la cooperazione sulle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani

#### *Emendamento*

(20) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento della BEI si conformino e sostengano le politiche esterne dell'Unione e gli obiettivi generali definiti nella presente decisione. Al fine di accrescere la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la BEI e la Commissione, compreso il SEAE *e tenendo debitamente informato il Parlamento europeo. Gli uffici della BEI al di fuori dell'Unione dovrebbero essere possibilmente insediati presso le delegazioni dell'Unione in modo da promuovere la cooperazione e condividere, al contempo, i costi di funzionamento.* Occorre continuare ad applicare il protocollo d'intesa da rivedere nel 2013 per rafforzare la cooperazione e il tempestivo scambio di informazioni fra la Commissione, *il SEAE* e la BEI a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare *sistematicamente* lo scambio di opinioni fra la BEI e la Commissione,

e alla prevenzione dei conflitti.

compreso il SEAE, laddove opportuno, già nelle fasi iniziali della preparazione dei **pertinenti** documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le loro attività. È necessario rafforzare altresì la cooperazione sulle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani, **alle libertà fondamentali** e alla prevenzione dei conflitti.

**Emendamento 21**  
**Proposta di decisione**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) A partire dal 2014 è indispensabile sostenere le relazioni esterne dell'Unione con nuovi strumenti, compreso un regolamento "ombrello" che stabilisca norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione<sup>6</sup>. Al fine di migliorare la coerenza di tutto il sostegno dell'Unione nelle regioni interessate, occorre sfruttare ogni opportunità di combinare i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione quando e se del caso, sotto forma di strumenti finanziari di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002<sup>7</sup>**, e di assistenza tecnica per la preparazione e attuazione dei progetti, tramite lo strumento di assistenza di preadesione II (IPA II)<sup>8</sup>, lo strumento europeo di vicinato (ENI)<sup>9</sup>, lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)<sup>10</sup>, lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi<sup>11</sup>, lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo<sup>12</sup>, lo strumento per la stabilità e lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza **nucleare<sup>13</sup>**. A seguito della decisione n. 1080/2011/UE, la Commissione ha istituito una Platform for

*Emendamento*

(21) A partire dal 2014 è indispensabile sostenere le relazioni esterne dell'Unione con nuovi strumenti, compreso un regolamento "ombrello" che stabilisca norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione<sup>6</sup>. Al fine di migliorare la coerenza di tutto il sostegno dell'Unione nelle regioni interessate, occorre sfruttare ogni opportunità di combinare i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione quando e se del caso, sotto forma di strumenti finanziari di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<sup>7</sup> e di assistenza tecnica per la preparazione e attuazione dei progetti, tramite lo strumento di assistenza di preadesione II (IPA II)<sup>8</sup>, lo strumento europeo di vicinato (ENI)<sup>9</sup>, lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)<sup>10</sup>, lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi<sup>11</sup>, lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo<sup>12</sup>, lo strumento per la stabilità<sup>13</sup> e lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare<sup>14</sup>. A seguito della decisione n. 1080/2011/UE, la Commissione ha istituito una Platform for Blending in External Cooperation al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti al di fuori dell'Unione **nel rispetto dei ruoli e delle prerogative della Commissione e della BEI**

Blending in External Cooperation al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti al di fuori dell'Unione.

*riguardo all'esecuzione, rispettivamente, del bilancio dell'Unione e dei prestiti BEI. Occorre che la partecipazione della BEI e di altre istituzioni finanziarie a meccanismi ibridi sia del tutto conforme agli obiettivi dell'Unione in materia di sviluppo, ai principi dell'efficacia degli aiuti e alla trasparenza.*

---

<sup>6</sup> COM(2011)842 *definitivo*.

<sup>7</sup> OJ L 298, 26.10.2012, p. 1.

<sup>8</sup> COM(2011)838 *definitivo*

<sup>9</sup> COM(2011)839 *definitivo*

<sup>10</sup> COM(2011)840 *definitivo*

<sup>11</sup> COM(2011)843 *definitivo*

<sup>12</sup> COM(2011)844 *definitivo*

<sup>13</sup> COM(2011)845 *definitivo*

<sup>14</sup> COM(2011)841 *definitivo*

---

<sup>6</sup> COM(2011)0842.

<sup>7</sup> *Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).*

<sup>8</sup> COM(2011)0838.

<sup>9</sup> COM(2011)0839.

<sup>10</sup> COM(2011)0840.

<sup>11</sup> COM(2011)0843.

<sup>12</sup> COM(2011)0844.

<sup>13</sup> COM(2011)0845.

<sup>14</sup> COM(2011)0841.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di decisione Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale

#### *Emendamento*

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE, *e promuovere*

cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.

***L'introduzione di norme in materia di governance e di criteri di valutazione comuni.*** Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. ***La cooperazione dovrebbe basarsi sul principio di reciprocità.*** Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali ***o con le agenzie di sviluppo e di cooperazione degli Stati membri, anche per quanto concerne la coerenza con gli obiettivi dell'Unione concernenti lo sviluppo, i principi dell'efficacia degli aiuti, la trasparenza e il controllo democratico.***

## **Emendamento 23**

### **Proposta di decisione Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) La BEI dovrebbe ampliare la propria fornitura di assistenza tecnica ai beneficiari,***

*nell'intento di sostenere la creazione di capacità a livello locale e lo sviluppo economico, ambientale, sociale e politico. In particolare, occorre che la BEI rafforzi i suoi servizi di assistenza tecnica alle PMI, al fine di sostenere idee innovative e aiutare le imprese in fase di avviamento ad attirare i finanziamenti degli intermediari finanziari.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di decisione Considerando 23**

#### *Testo della Commissione*

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, anche per sostenere gli interessi economici dell'Unione, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

#### *Emendamento*

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. ***Occorre incoraggiare la BEI a concentrare le proprie operazioni laddove può avere il massimo impatto in termini di sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile.*** Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, anche per sostenere gli interessi economici dell'Unione, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

**Emendamento 25**  
**Proposta di decisione**  
**Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) È necessario che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre è indispensabile che la BEI tenti attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI deve considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI deve essere incoraggiata ad aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI.

*Emendamento*

(24) È necessario che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre è indispensabile che la BEI tenti attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI deve considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI deve essere incoraggiata ad aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI. ***La BEI dovrebbe esplorare le opportunità di cooperazione con la Commissione e il SEAE per sostenere le autorità locali nella realizzazione delle riforme necessarie nel loro settore finanziario. Per quanto concerne la diversificazione e l'ampliamento degli strumenti del mercato dei capitali occorre verificare in particolare che questi siano compatibili con la normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari e che non contribuiscano all'attuazione di pratiche finanziarie rischiose, i quali comportino ad esempio rischi maggiori derivanti da operazioni di cartolarizzazione e di indebitamento e che potrebbero quindi compromettere la stabilità finanziaria. Occorre che il ricorso a strumenti di debito coperti dalla garanzia dell'Unione sia coerente con i massimali fissati nella presente decisione.***



## Emendamento 26

### Proposta di decisione Considerando 24 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(24 bis) Occorre che la relazione annuale della BEI valuti, in particolare, la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali e prevedendo sezioni sugli aspetti seguenti: valore aggiunto BEI, ad esempio sostegno a politiche esterne dell'Unione, requisiti del mandato, qualità delle operazioni finanziate, trasferimento dei benefici finanziari ai clienti, nonché sezioni sulla cooperazione con la Commissione e altri donatori IFI e bilaterali, compreso il cofinanziamento. La relazione dovrebbe altresì valutare in quale misura la BEI ha tenuto conto della sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale nella valutazione e nel controllo dei progetti finanziati. Essa deve inoltre contenere una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare le disposizioni dell'attuale mandato, riservando particolare attenzione alle operazioni della BEI che prevedono il ricorso a canali finanziari con sede in paesi non cooperativi. Essa dovrebbe essere resa quanto più possibile pubblica, consentendo in tal modo alla società civile e ai paesi destinatari di esprimere il loro parere in merito. Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi delle circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della sua scadenza.***

## Emendamento 27

### Proposta di decisione Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere **condotte in conformità dei** principi della sana prassi bancaria. **È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI**, comprese le misure di **controllo** adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI deve **attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti dei** paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio.

#### *Emendamento*

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere **gestite conformemente alle norme e procedure previste secondo i** principi della sana prassi bancaria, comprese le misure di **vigilanza** adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento, la BEI deve **evitare ogni tipo di cooperazione diretta o indiretta con** paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio **e deve seguire i criteri più recenti della Commissione europea per individuare le giurisdizioni che non rispettano gli standard minimi di buona governance in materia fiscale. In particolare, per quanto concerne le operazioni di finanziamento realizzate attraverso intermediari finanziari locali, occorre assicurare che i finanziamenti resi disponibili dagli intermediari limitino il rischio di frodi e corruzione. Ai fini della trasparenza la BEI dovrebbe elaborare un elenco di mutuatari finali in collaborazione con gli intermediari finanziari locali. La BEI dovrebbe inoltre, per quanto possibile, diversificare maggiormente i suoi partner finanziari nei paesi di intervento e incoraggiare lo sviluppo di partenariati pubblico-privato.**

## Emendamento 28

### Proposta di decisione Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) È necessario che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari,

#### *Emendamento*

(26) È necessario che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione **e dei suoi Stati membri** siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione, **riciclaggio di danaro** e ogni altra attività illecita, **in particolare in relazione agli Stati classificati come paradisi fiscali**, e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari. ***In linea con i suoi orientamenti interni dal titolo "Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities" (Politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività della Banca europea per gli investimenti, ossia la politica antifrode della BEI), adottati nel 2008, la BEI dovrebbe collaborare strettamente con le unità di informazione finanziaria (UIF) degli Stati membri, la Commissione, l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), il meccanismo unico di sorveglianza e le autorità competenti dei paesi terzi dove opera la BEI, al fine di rafforzare le vigenti misure di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e contribuire alla loro applicazione.***

## Emendamento 29

### Proposta di decisione Considerando 26 bis (nuovo)

*(26 bis) Per garantire che la BEI soddisfi i requisiti del mandato nelle regioni e subregioni interessate, occorre che alle attività esterne della BEI siano fornite, nel tempo, risorse umane e finanziarie adeguate. Ciò dovrebbe in particolare includere una sufficiente capacità di sostenere gli obiettivi di politica esterna dell'Unione compresa la cooperazione allo sviluppo nel quadro del mandato, una più intensa attività di valutazione ex ante degli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo delle sue attività, nonché un efficace controllo dei progetti durante la fase di realizzazione. Occorre sfruttare le opportunità di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia e perseguire attivamente le sinergie.*

**Emendamento 30**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 1 – paragrafo 2**

2. Possono beneficiare della garanzia dell'Unione i prestiti, le garanzie sui prestiti e gli strumenti del mercato del capitale di debito che sono concessi o emessi per progetti d'investimento realizzati nei paesi ammissibili in conformità con il regolamento e le procedure interne della BEI, e a sostegno degli obiettivi pertinenti di politica esterna dell'Unione, se il finanziamento della BEI è stato concesso secondo un accordo firmato che né è scaduto né è stato cancellato ("operazioni di finanziamento della BEI").

2. Possono beneficiare della garanzia dell'Unione i prestiti, le garanzie sui prestiti e gli strumenti del mercato del capitale di debito che sono concessi o emessi per progetti d'investimento realizzati nei paesi ammissibili in conformità con il regolamento e le procedure interne della BEI, **compresa la dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali**, e a sostegno degli obiettivi pertinenti di politica esterna dell'Unione, se il finanziamento della BEI è stato concesso secondo un accordo firmato che né è scaduto né è stato cancellato ("operazioni di finanziamento della BEI").

## Emendamento 31

### Proposta di decisione

#### Articolo 1 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

##### *Emendamento*

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi ***una sola volta***.

## Emendamento 32

### Proposta di decisione

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 è fissato a **28 000 000 000** EUR. Gli importi cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

##### *Emendamento*

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 è fissato a **30 000 000 000** EUR. Gli importi cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale. ***Gli importi inizialmente destinati alle operazioni di finanziamento ma successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.***

## Emendamento 33

### Proposta di decisione

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) un massimale fisso di **25 000 000 000** EUR;

##### *Emendamento*

a) un massimale fisso di **27 000 000 000** EUR;

**Emendamento 34**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione sono condotte in conformità dei principi delle sane pratiche bancarie.**

**Emendamento 35**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno delle PMI;

a) sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno delle PMI **locali**;

**Emendamento 36**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) sviluppo delle infrastrutture sociali, ambientali **ed economiche**;

b) sviluppo delle infrastrutture **economiche**, sociali, ambientali **e di trasporto**;

**Emendamento 37**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono al rispetto dei

2. Le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono al rispetto dei principi generali

principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte.

che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte.

***Gli organi direttivi della BEI sono invitati ad adottare le misure necessarie per adeguare il modello imprenditoriale della banca, comprese risorse, presenza locale e contatti con i beneficiari, al fine di garantire l'efficacia nel sostenere le politiche esterne dell'UE e di rispondere in modo adeguato ai requisiti di cui alla presente decisione.***

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Nella scelta dei progetti, la BEI si adopera per preservare l'interesse europeo.***

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone coperte dagli obiettivi generali definiti al paragrafo 1.

3. L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa ***in particolare*** l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone coperte dagli obiettivi generali definiti al paragrafo 1. ***Va inoltre garantito che gli investimenti diretti esteri sostenuti dalla BEI contribuiscano realmente all'integrazione economica tra i paesi in fase di preadesione, i paesi rientranti nella politica di vicinato e l'Unione.***

## Emendamento 40

### Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono **indirettamente** agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo **di cui all'articolo 208 del TFUE**.

#### *Emendamento*

4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono, **a norma degli articoli 208 e 209 del TFUE**, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, **ad esempio la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibili**.

#### *Motivazione*

*In questo contesto il termine "indirettamente" non risulta chiaro. In linea di principio, la BEI dovrebbe adoperarsi per sostenere gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del TFUE. Limitare il sostegno della BEI unicamente a un'azione indiretta non è giustificato, in particolare in assenza di una definizione di tale sostegno.*

## Emendamento 41

### Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) possono comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione.

#### *Emendamento*

**5. La BEI si sforza sempre, in linea prioritaria, di potenziare il settore privato locale nei paesi beneficiari. Per garantire che gli investimenti nel settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo**, le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) **sono mirate, ove possibile, alle**



*imprese locali nei paesi in via di sviluppo, ma possono anche comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. Tuttavia è necessario assicurare che i finanziamenti della BEI siano effettivamente utilizzati nel quadro di progetti specifici di investimento a vantaggio delle PMI interessate e non siano convogliati in altre aree sotto forma di sostegno occulto alle imprese. Onde garantire l'utilizzo previsto del finanziamento, la Commissione elabora norme concrete di rendicontazione che i mutuatari sono tenuti a soddisfare.*

## Emendamento 42

### Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'energia (compresa l'energia rinnovabile, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche, **anche per la produzione e il trasporto di gas al mercato UE** dell'energia), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione.

#### *Emendamento*

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono **principalmente** progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'energia (compresa l'energia rinnovabile **da fonti decentrate non collegate alla rete**, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica **sostenibile** e le infrastrutture energetiche, **compresa l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica, in particolare le interconnessioni che facilitano l'integrazione di energia elettrica da fonti rinnovabili**), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione. **Sono presi prioritariamente in considerazione i progetti di infrastrutture elettriche e gassifere che collegano l'Unione e paesi terzi e forniscono benefici reciproci di natura**

*economica, sociale, ambientale e nel campo dello sviluppo. La BEI garantisce la conformità con le disposizioni della convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus) nelle diverse fasi dei progetti.*

**Emendamento 43**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 3 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume **di tali** operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

*Emendamento*

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. ***I criteri di ammissibilità per progetti riguardanti il cambiamento climatico sono definiti chiaramente e ulteriormente sviluppati nella prossima revisione degli orientamenti tecnici operativi regionali, previa ampie consultazioni pubbliche, e sono presi in considerazione nella strategia della BEI in materia di cambiamenti climatici in occasione della revisione intermedia della presente decisione. A tal fine, occorre inserire un'analisi dell'impronta del carbonio nella procedura di valutazione ambientale per determinare se le proposte di progetto ottimizzino i miglioramenti in materia di efficienza energetica.*** Nel periodo

coperto dalla presente decisione, il volume *delle operazioni nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici* rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI. *Promuovendo i progetti d'investimento nel campo delle energie rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica, la BEI contribuisce a promuovere un mix energetico sostenibile con l'eliminazione graduale delle sue operazioni finanziarie nel settore dei combustibili fossili. Per questa ragione occorre assicurare che gli investimenti nell'ambito delle energie rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica siano da preferire agli investimenti in carburanti fossili che generano emissioni elevate di CO<sub>2</sub>.*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 8**

###### *Testo della Commissione*

8. Prima della fine del **2016** la BEI, in cooperazione con la Commissione e a seguito di una consultazione pubblica, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e internazionali.

###### *Emendamento*

8. Prima della fine del **2015** la BEI, in cooperazione con la Commissione e a seguito di una consultazione pubblica, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e internazionali. *Tale aggiornamento include, tra l'altro, azioni concrete volte a eliminare gradualmente i progetti di finanziamento che ostacolano il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica.*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di decisione**

## Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8 bis. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate. Gli accordi finanziari con singoli promotori in merito alle operazioni della BEI devono includere anche le opportune disposizioni in materia ambientale, sociale, di diritti umani e di lavoro.**

## Emendamento 46

### Proposta di decisione

#### Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato II. L'elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato III e comprende solo paesi elencati nell'allegato II.

1. L'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato II. L'elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato III e comprende solo paesi elencati nell'allegato II. **Per i paesi non elencati nell'allegato II, l'ammissibilità al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione è decisa caso per caso seguendo la procedura legislativa ordinaria.**

## Emendamento 47

### Proposta di decisione

#### Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di

2. Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica e politica globale, **comprendente** gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica, **sociale, ambientale** e politica globale, **in particolare** gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

## **Emendamento 48**

### **Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

**5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 49**

### **Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'adozione della presente decisione.

*Emendamento*

1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI **e in stretta cooperazione con il SEAE**, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'adozione della presente decisione.

## Emendamento 50

### Proposta di decisione Articolo 5 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Nell'aggiornamento di tali orientamenti, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. *A seconda dei casi, su questioni politiche è consultato anche il SEAE.*

#### *Emendamento*

Nell'aggiornamento di tali orientamenti, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio, *nonché degli sviluppi politici nei paesi ammissibili. Gli orientamenti rispecchiano le priorità figuranti nei programmi nazionali e regionali elaborati, se del caso, previa consultazione della società civile a livello locale.*

## Emendamento 51

### Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) i documenti di pianificazione strategica della BEI *e* la programmazione dei progetti di investimento;

#### *Emendamento*

b) i documenti di pianificazione strategica della BEI, la programmazione dei progetti di investimento *e le relazioni annuali*;

## Emendamento 52

### Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*2 bis. Le operazioni di prestito della BEI sono coerenti con le strategie di sviluppo del paese beneficiario. La BEI esige altresì dai promotori dei progetti lo svolgimento delle opportune consultazioni con le pertinenti parti interessate a livello nazionale e locale nelle fasi di pianificazione e attuazione del*

*progetto.*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI nel quadro del mandato e gli obiettivi di politica esterna dell'Unione è soggetta a verifica conformemente all'articolo 10. Nel contesto del suo quadro di misurazione dei risultati, la BEI sviluppa indicatori relativi agli aspetti di sviluppo, ambientali e dei diritti umani dei progetti finanziati, tenendo conto dei pertinenti indicatori di cui alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al fine di facilitare tale controllo. Gli indicatori degli aspetti ambientali dei progetti includono criteri per le "tecnologie pulite", orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni.***

## **Emendamento 54**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate, ove appropriato, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza, sviluppare congiuntamente strumenti finanziari innovativi, assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti per i progetti d'investimento e i settori, e ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue

1. Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate, ove appropriato, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie ***multilaterali e bilaterali*** europee, ***con le istituzioni finanziarie*** internazionali e ***con le banche di sviluppo regionale***, al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza, sviluppare congiuntamente strumenti finanziari innovativi, assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti per i progetti

sovrapposizioni.

d'investimento e i settori, e ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni.

## **Emendamento 55**

### **Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La BEI non coopera con intermediari finanziari con un bilancio negativo in termini di trasparenza, frode, corruzione e impatti ambientale o sociale. La BEI, in collaborazione con la Commissione europea, stila un elenco rigoroso dei criteri per la selezione degli intermediari finanziari e lo rende di pubblico dominio.***

## **Emendamento 56**

### **Proposta di decisione Articolo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 7 bis***

***Cooperazione con gli intermediari finanziari***  
***Nelle operazioni coperte dalla garanzia dell'Unione, la BEI coopera unicamente con gli intermediari finanziari con un forte radicamento locale, che non operano in centri finanziari offshore e che dispongono degli strumenti necessari per attuare un approccio favorevole allo sviluppo a sostegno delle specificità delle PMI nei paesi d'intervento e che non operano né sono insediati in una giurisdizione che:***  
***– preveda misure fiscali che implicino una***



*tassazione nulla o nominale o conceda agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno della giurisdizione che offre queste agevolazioni fiscali;*

*– non osserva scrupolosamente le norme sullo scambio di informazioni di cui disposizioni dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, né garantisce uno scambio efficace di informazioni in ambito fiscale, inclusi eventuali accordi fiscali multilaterali;*

*– figuri nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).*

#### *Motivazione*

*Gli intermediari finanziari sono per la maggior parte banche commerciali occidentali che hanno scarso interesse nello sviluppo e nelle PMI e che spesso operano nei paradisi fiscali. Tali banche non rispondono alle necessità delle economie locali e non dovrebbero beneficiare delle attività della BEI.*

### **Emendamento 57**

#### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e per le operazioni di finanziamento della BEI con strumenti del mercato del capitale di debito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia per i rischi politici"):

##### *Emendamento*

3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e per le operazioni di finanziamento della BEI con strumenti del mercato del capitale di debito, ***purché rispettino i principi relativi a prassi bancarie valide, sostenibili e a lungo termine fondate sull'economia reale***, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia per i rischi politici"):

**Emendamento 58**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 8 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione.

*Emendamento*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo **chiaro e trasparente** che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. **Le modalità di assegnazione sono messe a disposizione del Parlamento europeo e rese accessibili al pubblico sul sito Internet della BEI. Una volta conclusa la fase di approvazione dei progetti, sul sito in parola figurano le operazioni finanziate dalla BEI all'esterno dell'Unione che beneficiano della garanzia dell'Unione.**

+

**Emendamento 59**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La BEI esercita la diligenza dovuta **e, se del caso e** conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, **impono che abbia luogo** un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di

*Emendamento*

La BEI esercita la diligenza dovuta conformemente ai principi **e alle leggi** sociali e ambientali dell'Unione, **nonché in base a** un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti **sociali, ambientali, economici, nonché** relativi ai diritti umani e

investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione.

allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'*Unione*, **tra cui una valutazione del contributo agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 208 del TFUE. La BEI resta in contatto con i promotori e i beneficiari dei progetti che finanzia durante l'intera fase di programmazione dei progetti e tiene conto dell'impatto di tali progetti sui loro destinatari diretti e indiretti.**

## Emendamento 60

### Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani e la prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che *solo* i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale **siano finanziati ai sensi della presente decisione.**

#### *Emendamento*

Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani, **le libertà fondamentali** e la prevenzione dei conflitti **in linea con i principi e la legislazione dell'UE in materia, nonché con la legislazione e le norme ambientali e sociali dei paesi beneficiari**, al fine di garantire che **siano finanziati ai sensi della presente decisione principalmente** i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale.

## Emendamento 61

### Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**Inoltre, ove possibile nelle sue operazioni finanziarie, la BEI garantisce, ai fini di una maggiore trasparenza, che tutte le**

*imprese e le istituzioni finanziarie coinvolte nell'operazione divulgano, quanto più possibile, informazioni sulla proprietà effettiva di qualsiasi forma giuridica, direttamente o indirettamente connessa alla società, compresi trust, fondazioni e conti bancari.*

**Emendamento 62**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso durante la realizzazione del progetto e fino al completamento, tra l'altro per quanto riguarda gli effetti del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI verifica le informazioni fornite dai promotori dei progetti.

*Emendamento*

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso durante la realizzazione del progetto e fino al completamento, tra l'altro per quanto riguarda gli effetti del progetto sull'economia, sullo sviluppo, in campo sociale, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI verifica sistematicamente le informazioni fornite dai promotori dei progetti e le rende disponibili al pubblico dopo la firma, se il promotore acconsente. *Ove possibile, sono pubblicate relazioni di completamento per i progetti coperti da garanzie dell'Unione.*

**Emendamento 63**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La BEI presenta alla Commissione relazioni annuali in cui valuta i risultati, gli esiti e l'impatto sullo sviluppo stimati delle operazioni finanziate nel corso dell'esercizio, sulla base del suo quadro di misurazione dei risultati, compresi gli indicatori di cui*

*all'articolo 6, paragrafo 2 ter. La Commissione inoltra al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni della BEI in materia di sviluppo nel contesto dell'esercizio di presentazione annuale di relazioni di cui all'articolo 10 e le mette a disposizione del pubblico affinché anche le parti interessate, tra cui la società civile e i paesi destinatari, possano esprimere le proprie opinioni in merito. Il Parlamento europeo tiene discussioni sulle relazioni annuali, prendendo in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate.*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Il monitoraggio della BEI riguarda anche l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari *e* la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.

#### *Emendamento*

3. Il monitoraggio della BEI riguarda ***possibilmente*** anche l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari, ***nonché*** la prestazione ***e l'impatto sullo sviluppo*** degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI, ***tra cui valutazioni ex-ante ed ex-post relative ai progetti avviati.***

## **Emendamento 65**

### **Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. La BEI istituisce un sistema globale per monitorare la riduzione relativa e assoluta delle emissioni di gas serra prodottasi nel corso di ***importanti*** operazioni di finanziamento della BEI in cui le emissioni sono rilevanti e i dati sono disponibili.

#### *Emendamento*

4. La BEI istituisce un sistema globale per monitorare la riduzione relativa e assoluta delle emissioni di gas serra prodottasi nel corso di operazioni di finanziamento della BEI in cui le emissioni sono rilevanti e i dati sono disponibili.

**Emendamento 66**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Ove possibile, i risultati del controllo sono resi pubblici.**

**Emendamento 67**

**Proposta di decisione**  
**Articolo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 9 bis**

**Assistenza tecnica della BEI**

**La BEI fornisce, se del caso, un'ampia assistenza tecnica ai beneficiari per quanto riguarda la preparazione e la realizzazione del progetto, con l'obiettivo di sostenere il consolidamento delle capacità e lo sviluppo economico, ambientale, sociale e politico a livello locale. L'assistenza tecnica fornita è complementare a quella di altri organi dell'Unione europea nel quadro della politica commerciale e di sviluppo di quest'ultima.**

**Emendamento 68**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) una valutazione dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 8, paragrafo 5;**

**soppresso**

*Motivazione*

*L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è trasferito all'articolo 18 (revisione intermedia)*

## Emendamento 69

### Proposta di decisione

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i bis) raccomandazioni atte a migliorare le relazioni della BEI.***

## Emendamento 70

### Proposta di decisione

#### Articolo 10 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Consiglio e il Parlamento europeo possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.

2. Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione ***e il relativo contributo ai principi generali cui è improntata l'azione esterna dell'Unione***, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Consiglio e il Parlamento europeo possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.

## Emendamento 71

### Proposta di decisione

#### Articolo 10 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. La BEI fornisce alla Commissione, quanto meno annualmente, un programma pluriennale

5. La BEI fornisce alla Commissione, quanto meno annualmente, un programma

indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento per assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione e per consentire alla Commissione di garantire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia<sup>17</sup>. La Commissione tiene conto di questa previsione in fase di preparazione del progetto di bilancio.

---

<sup>17</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento per assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione e per consentire alla Commissione di garantire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia<sup>17</sup>. La Commissione tiene conto di questa previsione in fase di preparazione del progetto di bilancio. *Sulla base della relazione annuale della BEI, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio e al Parlamento europeo la propria valutazione e propone, se necessario, soluzioni per migliorare la conformità. In sede di revisione intermedia sarà fornita una valutazione di tale comunicazione, che conterrà anche soluzioni per il suo miglioramento.*

---

<sup>17</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

**Emendamento 72**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. I rimborsi e le entrate relativi al precedente programma MEDA (prima del 2007) accumulati nel Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP) costituiscono entrate con destinazione specifica per il Fondo di garanzia per le azioni esterne.*



## **Emendamento 73**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 10 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. La BEI continua a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendenti sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI a titolo della presente decisione e nel quadro di altri mandati esterni.

##### *Emendamento*

6. La BEI continua a presentare **sistematicamente** al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendenti sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI a titolo della presente decisione e nel quadro di altri mandati esterni.

## **Emendamento 74**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 10 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

7. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 a proprie spese.

##### *Emendamento*

7. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 a proprie spese. **Essa rende pubbliche inoltre le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6, in termini generali e tranne quelle riservate.**

## **Emendamento 75**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 11 – titolo**

##### *Testo della Commissione*

Pubblicazione di informazioni

##### *Emendamento*

**Trasparenza e** pubblicazione di informazioni

## **Emendamento 76**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Conformemente alla **propria politica di trasparenza**, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet informazioni relative a:

*Emendamento*

1. Conformemente alla **legislazione dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni**, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet informazioni relative a:

**Emendamento 77**

**Proposta di decisione  
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione;

*Emendamento*

a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione **e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale e ambientale;**

**Emendamento 78**

**Proposta di decisione  
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b bis) eventuali accordi quadro conclusi tra la BEI e un paese beneficiario.**

**Emendamento 79**

**Proposta di decisione  
Articolo 12**

*Testo della Commissione*

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificata come tale dall'OCSE, *dalla Task force «Azione finanziaria» o da altre organizzazioni internazionali competenti.*

*Emendamento*

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificata come tale dall'*Unione, dalle Nazioni Unite, dall'OCSE o dal GAFI.*

**Emendamento 80**

**Proposta di decisione**

**Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*In particolare, la BEI esamina la possibilità che i suoi beneficiari, a prescindere che si tratti di società o intermediari finanziari che sono costituiti in diverse giurisdizioni, comunichino nelle proprie relazioni annuali soggette ad audit informazioni a livello nazionale riguardo alle rispettive vendite, patrimonio, organico, utili e versamenti fiscali in ciascuno dei paesi nei quali operano.*

**Emendamento 81**

**Proposta di decisione**

**Articolo 12 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nelle sue operazioni finanziarie la BEI applica i principi e le norme della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del*

Consiglio<sup>17bis</sup>.

---

*17 bis Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di decisione Articolo 14 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto *della Commissione*, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

#### *Emendamento*

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto *dell'Unione*, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

## **Emendamento 83**

### **Proposta di decisione Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*2 bis. Ai fini della trasparenza, la Commissione pubblica nel suo sito internet informazioni specifiche relative a tutti i casi di recupero nel quadro dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 13, fatta salva la debita riservatezza.*

## **Emendamento 84**

### **Proposta di decisione Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La BEI informa immediatamente l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa individua un potenziale caso di frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'UE.

*Emendamento*

1. La BEI informa immediatamente l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa individua un potenziale caso di frode, corruzione, ***riciclaggio di denaro*** o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'UE ***o dei suoi Stati membri. La BEI rivolge particolare attenzione alle informazioni trasmesse da denunciati riguardo a possibili casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita, prevedendo opportunamente un follow-up, un feedback e una tutela dalle rappresaglie.***

**Emendamento 85**

**Proposta di decisione  
Articolo 16 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento.

*Emendamento*

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, ***riciclaggio di denaro*** o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento. ***Se sono in gioco gli interessi finanziari di uno Stato membro, l'OLAF informa senza indugio il governo dello Stato membro interessato. Nel caso in cui venga accertata la corruzione, la BEI contribuisce agli sforzi di recupero delle attività mediante la divulgazione alle autorità competenti di eventuali attività detenute dalla BEI che si riferiscono a tale caso di corruzione o che ne***

*derivano.*

## **Emendamento 86**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I contratti firmati in relazione a progetti coperti dalla garanzia dell'Unione prevedono clausole rigorose che consentono la sospensione del sostegno finanziario della BEI ai promotori o intermediari finanziari di progetto in caso di indagini ufficiali su episodi di frode, corruzione o altre attività illecite e il suo annullamento in caso di effettivo accertamento dell'attività illecita in questione.***

## **Emendamento 87**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. La BEI designa un funzionario anticorruzione quale punto di contatto tra tutte le parti interessate, incluse le popolazioni coinvolte, la società civile organizzata e a livello interno.***

## **Emendamento 88**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 18 – comma unico**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Entro il **31 dicembre 2017**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al

Entro il **30 giugno 2016**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio

Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, *se opportuno*, da una proposta di modifica. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un contributo della BEI.

una relazione intermedia sull'attuazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata da una proposta di modifica. La relazione si basa su una valutazione esterna *indipendente* e su un contributo della BEI, *nonché su una valutazione dell'attuazione del metodo di cui all'articolo 8, paragrafo 5. La relazione intermedia della Commissione contiene un resoconto dettagliato dei criteri con cui sono stati valutati i primi anni di attuazione della presente decisione. Essa contiene altresì un elenco dettagliato dei criteri in base ai quali si stabilisce in che misura attivare l'importo opzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). In tale modo si assicura che la BEI possa operare nella seconda metà del proprio mandato con un bilancio che tenga già in considerazione le eventuali modifiche della revisione intermedia.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di decisione Allegato I – lettera A**

#### *Testo della Commissione*

A. Paesi in fase di preadesione:  
**8 400 000 000** EUR;

#### *Emendamento*

A. Paesi in fase di preadesione:  
**9 072 000 000** EUR;

## **Emendamento 90**

### **Proposta di decisione Allegato I – lettera B – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

B. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: **12 400 000 000** EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

#### *Emendamento*

B. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: **13 392 000 000** EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

## **Emendamento 91**

### **Proposta di decisione Allegato I – lettera B – punto i**

#### *Testo della Commissione*

i) paesi del Mediterraneo: **8 400 000 000** EUR;

#### *Emendamento*

i) paesi del Mediterraneo: **9 072 000 000** EUR;

## **Emendamento 92**

### **Proposta di decisione Allegato I – lettera B – punto ii**

#### *Testo della Commissione*

ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: **4 000 000 000** EUR;

#### *Emendamento*

ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: **4 320 000 000** EUR;

## **Emendamento 93**

### **Proposta di decisione Allegato I – lettera C – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

C. Asia e America latina: **3 600 000 000** EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

#### *Emendamento*

C. Asia e America latina: **3 888 000 000** EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

## **Emendamento 94**

### **Proposta di decisione Allegato I – lettera C – punto i**

#### *Testo della Commissione*

i) America latina: **2 150 000 000** EUR;

#### *Emendamento*

i) America latina: **2 322 000 0000** EUR;



## **Emendamento 95**

### **Proposta di decisione Allegato I – lettera C – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) Asia: **1 200 000 000** EUR;

*Emendamento*

ii) Asia: **1 296 000 000** EUR;

## **Emendamento 96**

### **Proposta di decisione Allegato I – lettera C – punto iii**

*Testo della Commissione*

iii) Asia centrale: **250 000 000** EUR;

*Emendamento*

iii) Asia centrale: **270 000 000** EUR;

## **Emendamento 97**

### **Proposta di decisione Allegato I – lettera D – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

D. Sud Africa: **600 000 000** EUR.

*Emendamento*

D. Sud Africa: **648 000 000** EUR.

## **Emendamento 98**

### **Proposta di decisione Allegato III – lettera C – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Bangladesh, Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka,

*Emendamento*

Bangladesh, **Bhutan**, Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri

Thailandia, Vietnam, Yemen

Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

## MOTIVAZIONE

La garanzia dell'Unione per operazioni esterne della BEI combina in modo efficace i fondi di bilancio dell'UE, attraverso la dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne, e le risorse proprie della BEI al fine di realizzare gli obiettivi di politica esterna dell'UE.

La proposta di nuova decisione riguarderà la garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento esterno della BEI per il periodo che inizia il 1° gennaio 2014 e si conclude il 31 dicembre 2020.

Sulla base della sua precedente esperienza in quanto relatore sulla decisione attualmente in vigore, il relatore intende proporre alcuni adeguamenti della proposta della Commissione.

Egli richiama l'attenzione sul fatto che l'Unione europea ridurrà sensibilmente i propri investimenti nei Balcani, nei paesi del partenariato orientale e nell'Africa settentrionale.

Questa riduzione degli investimenti è dovuta ai tagli nel bilancio a lungo termine dell'UE, che incidono su tutte le politiche dell'Unione. Le restrizioni finanziarie del prossimo periodo finanziario comporteranno una riduzione media del bilancio annuale di prestito esterno della BEI tra 4,2 e 3,6 miliardi l'anno, che avrà ripercussioni su tutte le attività dell'istituzione;

Secondo il nuovo QFP 2014-2020, la dotazione della BEI per il suo nuovo mandato esterno sarà di 25 miliardi, mentre nei sette anni precedenti ammontava a 29,5 miliardi. Il relatore insiste sulla necessità di mantenere il livello di finanziamento della BEI nel prossimo periodo finanziario.

- La proposta della Commissione contiene elementi importanti che sono già inclusi nel mandato attuale e riguardano, ad esempio, il contributo delle attività di finanziamento della BEI ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, gli obblighi di informazione, la necessità di valutare gli effetti sullo sviluppo o la partecipazione del pubblico.
- Ciò nondimeno, è importante rafforzare ulteriormente la cooperazione tra la Commissione e il SEAS.
- Le disposizioni concernenti il sostegno alle PMI tramite le operazioni di prestito gestite da intermediari dovrebbero rispecchiare meglio le esigenze in materia di impatto sullo sviluppo, partecipazione locale e trasparenza.
- Un altro elemento positivo è costituito dal riferimento al quadro strategico e al piano d'azione dell'Unione su diritti umani e la democrazia recentemente adottato, e dalla scelta della Commissione di focalizzare il mandato della BEI sui beneficiari meno affidabili dal punto di vista creditizio, ovvero dove l'utilizzo della garanzia apporterebbe il maggiore valore aggiunto.
- Il relatore considera essenziale aggiungere ulteriori obblighi di informazione: deve essere sempre chiaro chi è il beneficiario finale dei finanziamenti BEI. Un elemento centrale della nuova decisione è quindi la realizzazione di un elenco dei mutuatari finali accessibile al pubblico.

- Il relatore esprime soddisfazione per la rinnovata attenzione rivolta alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici; ribadisce tuttavia la necessità di tenere maggiormente in considerazione le norme ambientali oltre che i criteri di ammissibilità di un paese a beneficiare di finanziamenti BEI per la mitigazione dei cambiamenti climatici e di dare la priorità alla graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente o per l'economia.
- Il relatore accoglie positivamente la creazione della piattaforma UE "Blending in External Policies" riguardo alla combinazione di prestiti e sovvenzioni.
- Il relatore appoggia e incoraggia la politica della BEI di tolleranza zero nei confronti di attività svolte a fini illegali tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE.

14.10.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI**

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))

Relatore per parere: Jacek Protasiewicz

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Obiettivo della presente decisione è rinnovare e rivedere la garanzia di bilancio concessa dall'Unione europea alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per i rischi di natura governativa e politica in relazione alle operazioni effettuate al di fuori dell'UE.

La BEI è un potente strumento di intervento esterno, il cui compito è promuovere i valori e gli interessi europei nel resto del mondo e contribuire alla cooperazione e allo sviluppo internazionali. Negli ultimi anni, il Parlamento europeo ha seguito da vicino e sostenuto il miglioramento delle attività della BEI a questo proposito.

Nella sua proposta, la Commissione rileva correttamente l'importanza di vincolare le attività della BEI ai principi generali che informano le azioni esterne europee delineati all'articolo 21 del TUE. Tuttavia, è estremamente importante sottolineare e rafforzare questo vincolo nella pratica e chiarire che si tratta del principale incentivo alla prestazione della garanzia. A tale proposito, è particolarmente importante approfondire ulteriormente la cooperazione tra la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in tutte le fasi del processo di concessione dei prestiti, onde garantire la migliore complementarità e coerenza possibili.

Anche trasparenza e reattività rimangono importanti fattori. In particolare, nelle sue relazioni annuali la BEI dovrebbe chiarire maggiormente in che modo le sue operazioni siano in linea con i principi dell'azione esterna unionale, discutere con il Parlamento le principali modifiche dei suoi orientamenti operativi e consultare più strettamente i soggetti interessati dai progetti che sta finanziando, cercando in tale processo di essere quanto più inclusiva possibile. Per tutti i progetti, le informazioni pertinenti, soprattutto quelle attinenti alle modalità in cui il progetto sostiene i principi che informano l'azione esterna dell'Unione, dovrebbero essere rese pubblicamente accessibili, purché ciò non pregiudichi la riservatezza necessaria alle

operazioni finanziarie.

La BEI dovrebbe inoltre diversificare il ricorso ai partner locali e prestare consulenze, ove possibile, per l'istituzione nei settori finanziari locali di strutture regolamentari che le consentano di investire in conformità dei propri orientamenti. È inoltre opportuno compiere sforzi che consentano di utilizzare strumenti come i prestiti e le obbligazioni in moneta locale.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di decisione Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce **a garantire il** rispetto dei principi generali dell'Unione e **il raggiungimento** dei suoi obiettivi politici.

##### *Emendamento*

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce **alle azioni esterne dell'Unione, sostenendole e integrandole, nel pieno** rispetto dei principi generali dell'Unione e dei suoi obiettivi politici **indicati all'articolo 21 del TUE**.

### Emendamento 2

#### Proposta di decisione Considerando 3

*Testo della Commissione*

(3) Per sostenere l'azione esterna dell'Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio il suo merito di credito, la maggior parte delle operazioni della BEI al di fuori dell'Unione beneficia di una garanzia di bilancio dell'Unione europea ("garanzia dell'Unione"), amministrata dalla Commissione.

*Emendamento*

(3) Per sostenere l'azione esterna dell'Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio il suo merito di credito, la maggior parte delle operazioni della BEI al di fuori dell'Unione beneficia di una garanzia di bilancio dell'Unione europea ("garanzia dell'Unione"), amministrata dalla Commissione. ***È di grande importanza che la BEI mantenga la propria valutazione di credito al livello AAA.***

**Emendamento 3**

**Proposta di decisione**

**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Al fine di tenere conto di sviluppi politici significativi, è necessario rivedere l'elenco dei paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare le modifiche necessarie all'allegato III della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda a trasmettere in modo contestuale, tempestivo e appropriato i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Emendamento*

(7) Al fine di tenere conto di sviluppi politici significativi, è necessario rivedere l'elenco dei paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per apportare le modifiche necessarie all'allegato III della presente decisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda a trasmettere in modo contestuale, tempestivo e appropriato ***tutti*** i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## Emendamento 4

### Proposta di decisione Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione fissati per ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali per i finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e non importi-obiettivo che la BEI è tenuta a raggiungere. È importante che la valutazione dei massimali sia parte della revisione intermedia della presente decisione.

#### *Emendamento*

(9) Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione fissati per ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali per i finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e non importi-obiettivo che la BEI è tenuta a raggiungere. È importante che la valutazione dei massimali sia parte della revisione intermedia della presente decisione.  
***All'atto dell'adeguamento dei massimali regionali, occorre tener conto delle modifiche dell'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili di cui all'allegato III.***

## Emendamento 5

### Proposta di decisione Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, ***è necessario che*** la BEI ***cooperi*** con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento.

#### *Emendamento*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, la BEI ***può cooperare*** con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento. ***Nei suoi accordi di cooperazione con le istituzioni finanziarie intermedie locali, la BEI deve assicurare che i progetti finanziati da***



*intermediari, compresi quelli riguardanti le PMI, non siano in conflitto con i normali criteri della BEI o con gli obiettivi di politica estera dell'Unione.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di decisione Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali *ed* economiche, e valuti la possibilità di potenziare le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.

#### *Emendamento*

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali, economiche *e dei trasporti*, e valuti la possibilità di potenziare le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto. *È inoltre opportuno che la BEI continui a fornire consulenze tecniche e assistenza ai progetti, in quanto tale sostegno ha un ruolo importante nel migliorare i progetti e il loro controllo di qualità.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di decisione Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI *continui a finanziare* progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

#### *Emendamento*

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI *rafforzi i propri finanziamenti a favore dei* progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

## Emendamento 8

### Proposta di decisione Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) Nel sostenere i progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici, è opportuno che la BEI tenga conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 relative alla necessità di dare priorità all'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente o l'economia, comprese quelle per i combustibili fossili.***

## Emendamento 9

### Proposta di decisione Considerando 16

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali al fine di ***adeguarli agli*** sviluppi nelle politiche esterne ***e nelle priorità*** dell'Unione.

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione ***intermedia*** della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali al fine di ***rispecchiare gli*** sviluppi nelle politiche esterne dell'Unione ***e le sue priorità***.

## Emendamento 10

### Proposta di decisione Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo essere banca d'investimento, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello *stato* di diritto, dei diritti *umani* e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la campagna contro la povertà, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali *competenti*. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 dell'ONU in tutte le regioni in cui è attiva.

#### *Emendamento*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo essere banca d'investimento, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello *Stato* di diritto, dei diritti *dell'uomo* e delle libertà fondamentali, *all'istituzione di partenariati con i paesi terzi* e all'applicazione degli *impegni e degli* accordi internazionali, *compresi quelli* in materia di ambiente, di cui l'Unione è parte. *All'atto dell'iscrizione di paesi nell'allegato III, occorre quindi prestare grande attenzione ai risultati da essi conseguiti in materia di democrazia, diritti dell'uomo e libertà fondamentali, a prescindere da se siano o meno in vigore sanzioni o misure restrittive dell'Unione europea. In particolare, la BEI dovrebbe contribuire alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi in conformità con l'articolo 212 del TFUE.* Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la campagna contro la povertà, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali *interessate*. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo

sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 dell'ONU in tutte le regioni in cui è attiva.

## Emendamento 11

### Proposta di decisione Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, **inclusi** i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di

#### *Emendamento*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali, di sviluppo **ed economici** dei progetti d'investimento, **includendo esplicitamente** i diritti umani, **le libertà fondamentali** e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli

sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, *se del caso e* conformemente ai principi sociali e ambientali *dell'Unione*, deve imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, conformemente ai principi *della legislazione unionale in materia di diritti umani*, sociali e ambientali, deve imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale *con tutti i soggetti interessati* e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

## Emendamento 12

### Proposta di decisione Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento della BEI si conformino e sostengano le politiche esterne dell'Unione e gli obiettivi generali definiti nella presente decisione. Al fine di accrescere la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la BEI e la Commissione, compreso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Occorre continuare ad applicare il protocollo d'intesa da rivedere nel 2013 per

#### *Emendamento*

(20) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento della BEI si conformino e sostengano le politiche esterne dell'Unione e gli obiettivi generali definiti nella presente decisione. Al fine di accrescere la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la BEI e la Commissione, compreso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) *e tenendo debitamente informato il Parlamento europeo*. Occorre continuare

rafforzare la cooperazione e il tempestivo scambio di informazioni fra la Commissione e la BEI a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare lo scambio di opinioni fra la BEI e la Commissione, compreso il SEAE, laddove opportuno, già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le loro attività. È necessario rafforzare altresì la cooperazione sulle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani e alla prevenzione dei conflitti.

ad applicare il protocollo d'intesa da rivedere nel 2013 per rafforzare la cooperazione e il tempestivo scambio di informazioni fra la Commissione e la BEI a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare lo scambio di opinioni fra la BEI e la Commissione, compreso il SEAE, laddove opportuno, già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le loro attività. **La BEI dovrebbe inoltre favorire la prassi di situare i propri uffici locali presso le delegazioni dell'Unione, al fine di migliorare la cooperazione e condividere i costi operativi.** È necessario rafforzare altresì la cooperazione sulle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani, **alle libertà fondamentali** e alla prevenzione dei conflitti.

### Emendamento 13

#### Proposta di decisione Considerando 21

##### *Testo della Commissione*

(21) A partire dal 2014 è indispensabile sostenere le relazioni esterne dell'Unione con nuovi strumenti, compreso un regolamento "ombrello" che stabilisca norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione. Al fine di migliorare la coerenza di tutto il sostegno dell'Unione nelle regioni interessate, **occorre sfruttare ogni opportunità di** combinare i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione quando e se del caso, sotto forma di strumenti finanziari di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga

##### *Emendamento*

(21) A partire dal 2014 è indispensabile sostenere le relazioni esterne dell'Unione con nuovi strumenti, compreso un regolamento "ombrello" che stabilisca norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione. Al fine di migliorare la coerenza di tutto il sostegno dell'Unione nelle regioni interessate, **è opportuno** combinare i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione quando e se del caso, sotto forma di strumenti finanziari di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom)

il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e di assistenza tecnica per la preparazione e attuazione dei progetti, tramite lo strumento di assistenza di preadesione II (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, lo strumento per la stabilità e lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. A seguito della decisione n. 1080/2011/UE, la Commissione ha istituito una Platform for Blending in External Cooperation al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti al di fuori dell'Unione.

n. 1605/2002, e di assistenza tecnica per la preparazione e attuazione dei progetti, tramite lo strumento di assistenza di preadesione II (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, lo strumento per la stabilità e lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. A seguito della decisione n. 1080/2011/UE, la Commissione ha istituito una Platform for Blending in External Cooperation al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti al di fuori dell'Unione. ***La partecipazione della BEI ai meccanismi di combinazione dovrebbe essere pienamente conforme agli obiettivi della politica esterna dell'Unione, ai principi di efficacia degli aiuti e alla trasparenza.***

## **Emendamento 14**

### **Proposta di decisione Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la

#### *Emendamento*

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la

partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.

partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. ***La cooperazione dovrebbe essere saldamente basata sul principio di reciprocità.*** Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee ***multilaterali e bilaterali, e con istituzioni finanziarie internazionali, anche per quanto riguarda la coerenza con gli obiettivi della politica esterna dell'Unione, i principi di efficacia degli aiuti e la trasparenza.***

## Emendamento 15

### Proposta di decisione Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni

#### *Emendamento*

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni



poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, anche per sostenere gli interessi economici dell'Unione, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. ***Occorre incoraggiare la BEI a concentrare le proprie operazioni laddove può avere il massimo impatto in termini di sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile.*** Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, anche per sostenere gli interessi economici dell'Unione, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di decisione Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) È necessario che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre è indispensabile che la BEI tenti attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI deve considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI deve essere incoraggiata ad aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali,

#### *Emendamento*

(24) È necessario che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre è indispensabile che la BEI tenti attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI deve considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI deve essere incoraggiata ad aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali,

purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI.

purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI. ***La BEI dovrebbe esplorare le opportunità di cooperazione con la Commissione e il SEAE per sostenere le autorità locali nella realizzazione delle riforme necessarie nel loro settore finanziario.***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di decisione Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI deve attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti dei paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio.

#### *Emendamento*

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI deve attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti dei paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio. ***La BEI dovrebbe inoltre, per quanto possibile, aumentare la diversificazione dei suoi partner finanziari nei paesi di intervento e incoraggiare lo sviluppo di partenariati pubblico-privato.***

## Emendamento 18

### Proposta di decisione

#### Articolo 1 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato di *sei* mesi.

##### *Emendamento*

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato di **dodici** mesi. **La Commissione deve presentare la sua proposta di decisione relativa alla concessione di una nuova garanzia almeno diciotto mesi prima della scadenza di tale garanzia.**

##### *Motivazione*

*Occorre tempo sufficiente per decidere su una nuova garanzia onde evitare il rischio che la garanzia scada prima che sia adottata una nuova decisione.*

## Emendamento 19

### Proposta di decisione

#### Articolo 2 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 è fissato a **28 000 000 000 EUR**. Gli importi cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Il predetto massimale è composto da:

- a) un massimale fisso di **25 000 000 000 EUR**;
- b) un importo aggiuntivo opzionale di **3 000 000 000 EUR**.

L'attivazione totale o parziale dell'importo

##### *Emendamento*

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 è fissato a **30 000 000 000 EUR<sup>1</sup>**. Gli importi cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Il predetto massimale è composto da:

- a) un massimale fisso di **26 000 000 000 EUR**;
- b) un importo aggiuntivo opzionale di **4 000 000 000 EUR**.

L'attivazione totale o parziale dell'importo

di cui alla lettera b) e la sua ripartizione regionale saranno decise a seguito della revisione intermedia di cui all'articolo 18.

di cui alla lettera b) e la sua ripartizione regionale saranno decise a seguito della revisione intermedia di cui all'articolo 18.

---

***<sup>1</sup> L'incidenza sul bilancio di questo nuovo livello del massimale non implica riassegnazioni da altri strumenti della rubrica 4.***

## **Emendamento 20**

### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) sviluppo delle infrastrutture sociali, ambientali **ed** economiche;

#### *Emendamento*

b) sviluppo delle infrastrutture sociali, ambientali, economiche **e dei trasporti**;

## **Emendamento 21**

### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte.

#### *Emendamento*

2. Le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione **sostengono e** contribuiscono **sempre** al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE e concorrono all'applicazione degli **impegni e degli** accordi internazionali, **tra cui gli accordi** in materia di ambiente, di cui l'Unione è parte.

## Emendamento 22

### Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone coperte dagli obiettivi generali definiti al paragrafo 1.

#### *Emendamento*

3. L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa ***in particolare*** l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone coperte dagli obiettivi generali definiti al paragrafo 1.

## Emendamento 23

### Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ***indirettamente agli obiettivi*** della politica ***dell'Unione in materia*** di cooperazione allo sviluppo ***di cui all'articolo 208*** del TFUE.

#### *Emendamento*

4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono, ***alle condizioni fissate nel suo statuto, all'esecuzione delle misure adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio necessarie per l'attuazione*** della politica di cooperazione allo sviluppo, ***nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui agli articoli 208 e 209*** del TFUE.

## Emendamento 24

### Proposta di decisione

#### Articolo 3 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) possono comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione.

##### *Emendamento*

5. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) possono comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. ***La BEI mira a rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari.***

## Emendamento 25

### Proposta di decisione

#### Articolo 3 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'energia (compresa l'energia rinnovabile, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche, anche per la produzione e il trasporto di gas al mercato UE dell'energia), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione.

##### *Emendamento*

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'energia (compresa l'energia rinnovabile, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche ***sostenibili***, anche per la produzione e il trasporto di gas al mercato UE dell'energia), ***delle infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica (in particolare le interconnessioni che facilitano l'integrazione dell'elettricità proveniente da fonti rinnovabili)***, delle infrastrutture ambientali ***sostenibili*** (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di

banda larga), della sanità e dell'istruzione.  
***È opportuno che siano esaminati in priorità i progetti di infrastrutture che collegano l'Unione e paesi terzi e forniscono benefici reciproci di natura economica, sociale, ambientale e nel campo dello sviluppo.***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume di tali operazioni rappresenta almeno il **25%** del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

#### *Emendamento*

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su ***habitat naturali molto fragili e su*** paesi, settori e comunità vulnerabili, ***soprattutto nella regione artica frontiera tra la Russia e l'Unione europea.*** Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume di tali operazioni rappresenta almeno il **30%** del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Prima della fine del 2016 la BEI, in cooperazione con la Commissione e a seguito di una consultazione pubblica, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e internazionali.

*Emendamento*

8. Prima della fine del 2016 la BEI, in cooperazione con la Commissione e a seguito di una consultazione pubblica, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e internazionali. ***Tale aggiornamento include, tra l'altro, azioni concrete volte a eliminare gradualmente il finanziamento di progetti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica.***

**Emendamento 28**

**Proposta di decisione  
Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica e politica globale, ***comprendente gli*** aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, ***tenendo conto delle*** risoluzioni del Parlamento europeo e ***delle*** decisioni e ***delle*** conclusioni del Consiglio ***in materia.***

*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica e politica globale, ***rivolgendo un'attenzione sostanziale soprattutto agli*** aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, ***nonché alle pertinenti*** risoluzioni del Parlamento europeo e decisioni e conclusioni del Consiglio.



## Emendamento 29

### Proposta di decisione

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'adozione della presente decisione.

##### *Emendamento*

1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI **e in stretta cooperazione con il SEAE**, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'adozione della presente decisione.

## Emendamento 30

### Proposta di decisione

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

Nell'aggiornamento di tali orientamenti, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. **A seconda dei casi**, su questioni politiche è consultato anche il SEAE.

##### *Emendamento*

Nell'aggiornamento di tali orientamenti, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. Su questioni politiche è consultato anche il SEAE **e la BEI si impegna con le commissioni competenti del Parlamento europeo**.

## Emendamento 31

### Proposta di decisione

#### Articolo 7 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate, ove appropriato, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee **e internazionali**, al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza, sviluppare congiuntamente strumenti finanziari innovativi, assicurare una condivisione

##### *Emendamento*

1. Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate, ove appropriato, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee, **bilaterali e multilaterali, con istituzioni finanziarie internazionali e con le banche di sviluppo regionale**, al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza,

prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti per i progetti d'investimento e i settori, e ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni.

sviluppare congiuntamente strumenti finanziari innovativi, assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti per i progetti d'investimento e i settori, e ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni.

## **Emendamento 32**

### **Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione.

#### *Emendamento*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo **chiaro e trasparente** che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione.

## **Emendamento 33**

### **Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso e conformemente ai principi **sociali e ambientali** dell'Unione, impone

#### *Emendamento*

La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso e conformemente ai principi **della legislazione** dell'Unione **in materia sociale**

che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficino della garanzia dell'Unione.

*e ambientale*, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale **con tutti i soggetti interessati** sugli aspetti **economici, sociali e ambientali nonché** relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficino della garanzia dell'Unione.

## Emendamento 34

### Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani e la prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che solo i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

#### *Emendamento*

Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani, **le libertà fondamentali, i diritti in materia di lavoro, sociali e ambientali e** la prevenzione dei conflitti, **nel rispetto dei principi dell'Unione e della sua legislazione pertinente in materia**, al fine di garantire che solo i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

## Emendamento 35

### Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso durante la

#### *Emendamento*

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso durante la

realizzazione del progetto e fino al completamento, tra l'altro per quanto riguarda gli effetti del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI verifica le informazioni fornite dai promotori dei progetti.

realizzazione del progetto e fino al completamento, tra l'altro per quanto riguarda gli effetti del progetto *sull'economia*, sullo sviluppo, *in campo sociale*, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI verifica *sistematicamente* le informazioni fornite dai promotori dei progetti *e le rende disponibili al pubblico dopo la firma, se il promotore acconsente. Ove possibile, sono pubblicate relazioni di completamento per i progetti coperti da garanzie dell'Unione.*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Consiglio e il Parlamento europeo possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.

#### *Emendamento*

2. Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione *e il relativo contributo ai principi generali che informano l'azione esterna dell'Unione*, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Consiglio e il Parlamento europeo possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.

## **Emendamento 37**

### **Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. La BEI fornisce alla Commissione, quanto meno annualmente, un programma

#### *Emendamento*

5. La BEI fornisce alla Commissione, quanto meno annualmente, un programma

pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento per assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione e per consentire alla Commissione di garantire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione tiene conto di questa previsione in fase di preparazione del progetto di bilancio.

pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento per assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione e per consentire alla Commissione di garantire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione tiene conto di questa previsione in fase di preparazione del progetto di bilancio. ***Sulla base della relazione annuale della BEI, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio e al Parlamento europeo la propria valutazione e suggerisce, se necessario, le modalità per migliorare la conformità. Una valutazione di questa relazione, comprese le modalità di miglioramento, è fornita in occasione della revisione intermedia.***

#### **Emendamento 38**

##### **Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 6**

###### *Testo della Commissione*

6. La BEI continua a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendenti sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI a titolo della presente decisione e nel quadro di altri mandati esterni.

###### *Emendamento*

6. La BEI continua ***sistematicamente*** a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendenti sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI a titolo della presente decisione e nel quadro di altri mandati esterni.

#### **Emendamento 39**

##### **Proposta di decisione Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Conformemente alla ***propria politica di trasparenza***, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet informazioni relative a:

*Emendamento*

1. Conformemente alla ***legislazione dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni***, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a:

**Emendamento 40**

**Proposta di decisione**

**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione;

*Emendamento*

a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione ***e come contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevando in particolare il suo impatto economico, sociale e ambientale;***

**Emendamento 41**

**Proposta di decisione**

**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione, ***salvo se si applicano gli obblighi di riservatezza.***

*Emendamento*

b) i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione.

## Emendamento 42

### Proposta di decisione

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) gli accordi quadro conclusi tra la BEI e un paese destinatario.***

## Emendamento 43

### Proposta di decisione

#### Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nelle sue operazioni di finanziamento è opportuno che la BEI applichi i principi e le norme della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> *GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.*

## Emendamento 44

### Proposta di decisione

#### Articolo 14 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto ***della Commissione***, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto ***dell'Unione***, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

## Emendamento 45

### Proposta di decisione Articolo 16 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La BEI informa immediatamente l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa individua un potenziale caso di frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'UE.

#### *Emendamento*

1. La BEI informa immediatamente l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa individua un potenziale caso di frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'UE ***o di uno dei suoi Stati membri. La BEI rivolge particolare attenzione alle informazioni trasmesse da denunciante riguardo a possibili casi di frode, corruzione o altra attività illegale, prevedendo un seguito, una risposta e una protezione dalle rappresaglie adeguati.***

## Emendamento 46

### Proposta di decisione Articolo 16 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento.

#### *Emendamento*

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento. ***Se sono colpiti gli interessi finanziari di uno Stato membro, l'OLAF informa senza indugio il governo di tale Stato. Laddove la corruzione sia***



*dimostrata, la BEI assiste negli sforzi di recupero dei beni, comunicando alle autorità competenti i beni detenuti dalla BEI connessi a tale corruzione o da essa derivati.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di decisione Articolo 18**

#### *Testo della Commissione*

Entro il 31 dicembre **2017**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un contributo della BEI.

#### *Emendamento*

Entro il 31 dicembre **2016**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un contributo della BEI.

#### *Motivazione*

*Occorre garantire che i 3 miliardi di euro di fondi supplementari siano possibilmente svincolati in modo tempestivo.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di decisione Allegato I**

#### *Testo della Commissione*

- A. Paesi in fase di preadesione:  
8 400 000 000 EUR;
- B. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: **12 400 000 000** EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
- i) paesi del Mediterraneo: 8 400 000 000 EUR;
- ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: **4 000 000 000** EUR;

#### *Emendamento*

- A. Paesi in fase di preadesione:  
8 400 000 000 EUR;
- B. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: **13 200 000 000** EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
- i) paesi del Mediterraneo: 8 400 000 000 EUR;
- ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: **4 800 000 000** EUR;

C. Asia e America latina: **3 600 000 000** EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

- i) America latina: 2 150 000 000 EUR;
  - ii) Asia: **1 200 000 000** EUR;
  - iii) Asia centrale: 250 000 000 EUR;
- D. Sud Africa: 600 000 000 EUR.

Nell'ambito del massimale fisso globale, la BEI, se del caso, **chiede** alla Commissione di accettare di riassegnare un importo pari fino al 20% dei massimali sub-regionali all'interno delle regioni e fino al **10%** dei massimali regionali tra le regioni.

C. Asia e America latina: **3 800 000 000** EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

- i) America latina: 2 150 000 000 EUR;
  - ii) Asia: **1 400 000 000** EUR;
  - iii) Asia centrale: 250 000 000 EUR;
- D. Sud Africa: 600 000 000 EUR.

Nell'ambito del massimale fisso globale, la BEI, se del caso, **può chiedere** alla Commissione di accettare di riassegnare un importo pari fino al 20% dei massimali sub-regionali all'interno delle regioni e fino al **20%** dei massimali regionali tra le regioni. **La decisione di consentire o respingere la riassegnazione è adottata mediante un atto delegato e, se consentita, previa conferma da parte dell'organo direttivo della BEI.**

## Emendamento 49

### Proposta di decisione

#### Allegato III – lettera C – punto 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Bangladesh, Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

##### *Emendamento*

Bangladesh, Brunei, **Bhutan**, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, **Taiwan**, Thailandia, Vietnam, Yemen

## PROCEDURA

Titolo	Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
Riferimenti	COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	BUDG 10.6.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 10.6.2013
Relatore per parere Nomina	Jacek Protasiewicz 17.6.2013
Esame in commissione	24.9.2013
Approvazione	10.10.2013
Esito della votazione finale	+: 48 -: 1 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pötering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Charalampos Angourakis, Jean-Jacob Bicep, Andrew Duff, Hélène Flautre, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

16.10.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO**

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))

Relatore per parere: Cristian Dan Preda

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il funzionamento della garanzia dell'UE prestata alla BEI per coprire le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno dei progetti di investimento al di fuori dell'Unione (mandato della BEI per le operazioni di prestito esterne) ha subito un notevole miglioramento con il passare del tempo e il Parlamento europeo ha esercitato un ruolo di impulso nel sollecitare i cambiamenti desiderati.

La proposta della Commissione contiene elementi importanti che sono già inclusi nel mandato attuale e riguardano, ad esempio, il contributo delle attività di finanziamento della BEI ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del TFUE, gli obblighi di informazione, la necessità di valutare gli effetti sullo sviluppo o la partecipazione del pubblico. Un altro elemento positivo è costituito dal riferimento al quadro strategico e al piano d'azione dell'Unione su diritti umani e la democrazia, recentemente adottato, e dalla scelta della Commissione di focalizzare il mandato della BEI sui beneficiari meno affidabili dal punto di vista dell'affidabilità creditizia, ovvero dove l'utilizzo della garanzia apporterebbe il maggiore valore aggiunto.

Vi sono tuttavia margini di miglioramento per quanto concerne il mandato sui prestiti esterni della BEI, onde garantire che le attività della banca forniscano un sostegno più efficace alle politiche di sviluppo dell'Unione. La BEI dovrebbe essere incoraggiata a concentrare le proprie operazioni sui paesi che ne hanno maggiormente bisogno e dove hanno il massimo effetto sotto il profilo dello sviluppo. Riguardo agli orientamenti tecnici operativi regionali, che sono un elemento chiave della presente decisione volta a potenziare la coerenza tra le

azioni esterne della BEI e gli obiettivi strategici esterni dell'UE, occorre istituire una procedura chiara in merito al loro aggiornamento. Le disposizioni concernenti il sostegno alle PMI tramite le operazioni di prestito gestite da intermediari dovrebbero rispecchiare meglio le esigenze in materia di impatto sullo sviluppo, partecipazione locale e trasparenza. Per ultimo, ma non per questo meno importante, è fondamentale che ai fini della commissione per lo sviluppo il mandato esterno della BEI sostenga gli obiettivi trasversali in materia di sviluppo e diritti umani e garantisca effetti positivi sul campo. Per garantire l'attuazione di tali principi è importante istituire un meccanismo giuridico per valutare la conformità con l'articolo 21 del TFUE.

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di decisione Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi politici.

##### *Emendamento*

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi politici, ***così come lo sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo principale di estirpare la povertà.***

## Emendamento 2

### Proposta di decisione Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Al fine di focalizzare maggiormente l'attività di finanziamento esterno della BEI sul sostegno delle politiche dell'Unione e migliorarne la coerenza, e per massimizzare i vantaggi dei beneficiari, la decisione n. 1080/2011/UE ha stabilito obiettivi generali per le operazioni di finanziamento della BEI in tutte le regioni e i paesi ammissibili, vale a dire lo sviluppo del settore privato locale, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), lo sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. Occorre ribadire questi obiettivi nella presente decisione.

#### *Emendamento*

(10) Al fine di ***rispettare la partecipazione del paese in via di sviluppo, tutti gli investimenti della BEI dovrebbero essere allineati a strategie nazionali di sviluppo.*** ***In questo contesto, al fine di*** focalizzare maggiormente l'attività di finanziamento esterno della BEI sul sostegno delle politiche dell'Unione e migliorarne la coerenza, e per massimizzare i vantaggi dei beneficiari, la decisione n. 1080/2011/UE ha stabilito obiettivi generali per le operazioni di finanziamento della BEI in tutte le regioni e i paesi ammissibili, vale a dire lo sviluppo del settore privato locale, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), lo sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. Occorre ribadire questi obiettivi nella presente decisione.

## Emendamento 3

### Proposta di decisione Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo

#### *Emendamento*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per ***garantire che gli***

efficace le PMI, è necessario che la BEI cooperi con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento.

*investimenti nel settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, essi devono essere indirizzati verso imprese locali nei paesi in via di sviluppo. A tal fine, per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che la BEI cooperi con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento. **La fiducia negli intermediari finanziari deve essere integrata da una maggiore trasparenza per garantire che essi si impegnino in programmi con impatti evidenti in materia di sviluppo. In particolare, la BEI dovrebbe essere incoraggiata a collaborare con gli intermediari finanziari integrati nell'economia locale e garantire che i progetti finanziati attraverso gli intermediari favoriscano lo sviluppo sostenibile e che le operazioni siano effettuate in modo trasparente. La BEI dovrebbe altresì garantire che i fondi destinati al settore privato giungano dove ve ne sia maggiormente bisogno, tenendo conto delle priorità dei paesi partner, rispettando al contempo gli standard internazionali e ambientali riconosciuti.***

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di decisione Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11 bis) Nelle operazioni coperte dalla garanzia dell'Unione, la BEI coopera unicamente con gli intermediari finanziari che non operano nei centri finanziari off-shore, che sono integrati nell'economia locale e dispongono dei mezzi necessari ad attuare un approccio*

*favorevole allo sviluppo che sostenga le specificità delle PMI nei paesi d'intervento. La BEI coopera esclusivamente con intermediari finanziari rispettabili in termini di trasparenza, frode, corruzione e impatti ambientale e sociale. Un elenco rigoroso di criteri di ammissibilità di integrità per la selezione degli intermediari finanziari viene stabilito dalla BEI in collaborazione con la Commissione europea e reso pubblico.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di decisione Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) La copertura della garanzia dell'Unione, che è limitata ai rischi di natura sovrana e politica, non è di per sé sufficiente per garantire un'ideale attività della BEI a sostegno della microfinanza. Pertanto, tali attività, laddove opportuno, dovrebbero essere svolte con l'apporto di risorse di bilancio disponibili nel quadro di altri strumenti.

#### *Emendamento*

(12) La copertura della garanzia dell'Unione, che è limitata ai rischi di natura sovrana e politica, non è di per sé sufficiente per garantire un'ideale attività della BEI a sostegno della microfinanza. Pertanto, tali attività, laddove opportuno, dovrebbero essere svolte con l'apporto di risorse di bilancio disponibili nel quadro di altri strumenti. ***Occorre altresì incoraggiare la BEI a rafforzare i suoi interventi in materia tramite i suoi partner a livello locale, onde promuovere la crescita e ridurre la povertà nei paesi poveri.***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di decisione Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei

#### *Emendamento*

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei



settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, e **valuti la possibilità di potenziare** le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.

settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, e **potenzi** le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto **e congiuntamente alla promozione degli obiettivi fondamentali della politica a lungo termine dell'UE in materia di sviluppo.**

## Emendamento 7

### Proposta di decisione Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI continui a finanziare progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

#### *Emendamento*

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI continui a finanziare progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi. **A tal fine, si dovrebbe dare priorità a progetti decentrati non collegati alla rete di energia rinnovabile su scala ridotta per garantire l'accesso all'energia delle aree rurali.**

## Emendamento 8

### Proposta di decisione Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale

#### *Emendamento*

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale

dell'Unione. In seguito alla revisione della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali *al fine di adeguarli agli* sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione.

dell'Unione. *Occorre che i citati orientamenti vengano aggiornati periodicamente affinché restino in linea con le priorità dell'Unione all'interno delle regioni, secondo quanto delineato dal Parlamento europeo e dal SEAE, e con gli sviluppi nei paesi aventi diritto. È necessario che gli aggiornamenti scaturiscano da un processo di consultazione con le parti interessate pertinenti.* In seguito alla revisione della presente decisione occorre *altresì* riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali *affinché rispecchino gli* sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione.

## Emendamento 9

### Proposta di decisione Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo essere banca d'investimento, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, *la campagna contro la povertà*, nonché la

#### *Emendamento*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo essere banca d'investimento, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati *con l'obiettivo primario di sradicare la povertà*, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia

conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve **cercare di sostenere indirettamente** il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio **per il 2015 dell'ONU** in tutte le regioni in cui è attiva.

mondiale, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio **(e quelli post 2015 mediante eventuali nuovi obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale che potrebbero modificare o sostituire gli OSM)** in tutte le regioni in cui è attiva **e in tutte le regioni in cui continuerà ad essere attiva o inizierà le operazioni post-2015.**

## Emendamento 10

### Proposta di decisione Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga **il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti** del Consenso europeo in materia di sviluppo e **ai** principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti

#### *Emendamento*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga **l'attuazione** del Consenso europeo in materia di sviluppo, **del programma di cambiamento e dei** principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti

ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, deve imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, deve imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato. ***Ai sensi dell'agenda sull'efficacia degli aiuti, la BEI dovrebbe garantire che i suoi interventi siano coerenti con le strategie di sviluppo dei paesi beneficiari.***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di decisione Considerando 20**

#### *Testo della Commissione*

(20) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento della BEI si conformino e sostengano le politiche

#### *Emendamento*

(20) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento della BEI si conformino e sostengano le politiche

esterne dell'Unione e gli obiettivi generali definiti nella presente decisione. Al fine di accrescere la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la BEI e la Commissione, compreso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Occorre continuare ad applicare il protocollo d'intesa da rivedere nel 2013 per rafforzare la cooperazione e il tempestivo scambio di informazioni fra la Commissione e la BEI a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare lo scambio di opinioni fra la BEI e la Commissione, compreso il SEAE, *laddove opportuno*, già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le loro attività. È necessario rafforzare altresì la cooperazione sulle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani e alla prevenzione dei conflitti.

esterne dell'Unione e gli obiettivi generali definiti nella presente decisione. Al fine di accrescere la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la BEI e la Commissione, compreso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Occorre continuare ad applicare il protocollo d'intesa da rivedere nel 2013 per rafforzare la cooperazione e il tempestivo scambio di informazioni fra la Commissione e la BEI a livello operativo. Di particolare importanza è assicurare *sistematicamente* lo scambio di opinioni fra la BEI e la Commissione, compreso il SEAE già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione *pertinenti*, al fine di massimizzare le sinergie fra le loro attività. È necessario rafforzare altresì la cooperazione sulle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani e alla prevenzione dei conflitti.

## Emendamento 12

### Proposta di decisione Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) A partire dal 2014 è indispensabile sostenere le relazioni esterne dell'Unione con nuovi strumenti, compreso un regolamento "ombrello" che stabilisca norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione. Al fine di migliorare la coerenza di tutto il sostegno dell'Unione nelle regioni interessate, occorre *sfruttare ogni opportunità di* combinare i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione quando e se del caso, sotto forma di strumenti finanziari di cui al

#### *Emendamento*

(21) A partire dal 2014 è indispensabile sostenere le relazioni esterne dell'Unione con nuovi strumenti, compreso un regolamento "ombrello" che stabilisca norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione. Al fine di migliorare la coerenza di tutto il sostegno dell'Unione nelle regioni interessate, *e a condizione che le attività combinate abbiano un chiaro impatto sullo sviluppo sostenibile, che possa essere monitorato in modo efficace*, occorre combinare i finanziamenti

titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e di assistenza tecnica per la preparazione e attuazione dei progetti, tramite lo strumento di assistenza di preadesione II (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, lo strumento per la stabilità e lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. A seguito della decisione n. 1080/2011/UE, la Commissione ha istituito una Platform for Blending in External Cooperation al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti al di fuori dell'Unione.

della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione quando e se del caso, sotto forma di strumenti finanziari di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e di assistenza tecnica per la preparazione e attuazione dei progetti, tramite lo strumento di assistenza di preadesione II (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, lo strumento per la stabilità e lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. A seguito della decisione n. 1080/2011/UE, la Commissione ha istituito una Platform for Blending in External Cooperation al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti al di fuori dell'Unione. ***La partecipazione della BEI e di altre istituzioni finanziarie a meccanismi ibridi deve essere completamente conforme agli obiettivi dell'Unione concernenti lo sviluppo, i principi dell'efficacia degli aiuti e la trasparenza.***

## **Emendamento 13**

### **Proposta di decisione Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) ***Per le*** operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della

#### *Emendamento*

(22) ***Il meccanismo combinato di prestiti e sovvenzioni deve essere valutato soprattutto in termini di sviluppo e di***

presente decisione, **la BEI deve** cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.

**addizionalità, trasparenza e responsabilità finanziarie, partecipazione locale e rischio del debito. A condizione che vi sia un evidente impatto in materia di sviluppo sostenibile, la BEI deve, nelle sue** operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, **anche per quanto concerne la coerenza con gli obiettivi dell'Unione concernenti lo sviluppo, i principi dell'efficacia degli aiuti, la trasparenza e il controllo democratico, garantendo che tali principi possano essere applicati anche da altre**

## **Emendamento 14**

### **Proposta di decisione Considerando 23**

#### *Testo della Commissione*

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, anche per sostenere gli interessi economici dell'Unione, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

#### *Emendamento*

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. ***Occorre incoraggiare la BEI a concentrare le proprie operazioni nei paesi che ne hanno maggiormente bisogno e dove possono conseguire il massimo impatto sotto il profilo dello sviluppo.*** Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, anche per sostenere gli interessi economici dell'Unione, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di decisione Considerando 26**



*Testo della Commissione*

(26) È necessario che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari,

*Emendamento*

(26) È necessario che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione, **il riciclaggio di denaro** e ogni altra attività illecita e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari, ***L'erogazione dei finanziamenti deve essere sospesa fino a quando non saranno disponibili i risultati delle indagini dell'OLAF e, qualora vi sia la prova di attività illegali, la BEI deve contribuire agli sforzi di recupero dei fondi utilizzati impropriamente.***

**Emendamento 16**

**Proposta di decisione  
Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte.

*Emendamento*

2. Le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte.

***Gli organi direttivi della BEI sono invitati ad adottare le misure necessarie per adeguare il modello imprenditoriale della banca, comprese risorse, presenza locale e contatti con i beneficiari, al fine di garantire l'efficacia nel sostenere le politiche esterne dell'UE e di rispondere in modo adeguato ai requisiti di cui alla***

*presente decisione.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono **indirettamente** agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del TFUE.

#### *Emendamento*

4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del TFUE.

## **Emendamento 18**

### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) possono comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione.

#### *Emendamento*

***5. È opportuno che la BEI si sforzi di potenziare il settore privato locale nei paesi beneficiari. Per garantire che gli investimenti nel settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) sono indirizzate, ove possibile, verso imprese locali nei paesi in via di sviluppo, ma possono anche*** comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'energia (compresa l'energia rinnovabile, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche, anche per la produzione e il trasporto di gas al mercato UE dell'energia), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione.

*Emendamento*

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e dell'energia (compresa l'energia rinnovabile decentrata non collegata alla rete, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche, anche per la produzione e il trasporto di gas al mercato UE dell'energia), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione.

***La BEI dovrebbe garantire il rispetto delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale nelle diverse fasi dei progetti.***

**Emendamento 20**

**Proposta di decisione**

**Articolo 3 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

*Emendamento*

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume di tali operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. ***I criteri di ammissibilità per i progetti riguardanti l'azione per il clima dovranno essere messi a disposizione del pubblico ed essere rispecchiati nella strategia della BEI in materia di cambiamento climatico. A tal fine, un'analisi dell'impronta del carbonio deve essere inserita nella procedura di valutazione ambientale per determinare se le proposte di progetto ottimizzino i miglioramenti in materia di efficienza energetica.*** Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume di tali operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

## Emendamento 21

### Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. Prima della fine del **2016** la BEI, in cooperazione con la Commissione e a seguito di una consultazione pubblica, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e internazionali.

#### *Emendamento*

8. Prima della fine del **2015** la BEI, in cooperazione con la Commissione e a seguito di una consultazione pubblica, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e ***a quelli*** internazionali ***al di fuori dell'Unione. La strategia deve includere azioni concrete volte a eliminare gradualmente i progetti di finanziamento che ostacolano il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione, volte a rafforzare l'impegno a favore delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica e a migliorare la resilienza in***

*materia di clima, inoltre la strategia va sottoposta alla consultazione delle pertinenti parti interessate.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.

#### *Emendamento*

5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate, *tra cui le norme ambientali, sociali e in materia di diritti umani.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'adozione della presente decisione.

#### *Emendamento*

1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'adozione della presente decisione. *Gli orientamenti tecnici operativi regionali vengono ulteriormente aggiornati su base annua onde tenere conto degli sviluppi che si registrano nei paesi delle operazioni e dei cambiamenti nelle politiche esterne dell'Unione.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

Nell'aggiornamento di tali orientamenti, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. A seconda dei casi, su questioni politiche è consultato anche il SEAE.

##### *Emendamento*

Nell'aggiornamento di tali orientamenti, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. A seconda dei casi, su questioni politiche è consultato anche il SEAE.  
***Anche le consultazioni fanno parte del processo di aggiornamento, comprese quelle con la società civile.***

## **Emendamento 25**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***a bis) i documenti strategici dei paesi beneficiari;***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***2 bis. La BEI deve garantire che tutti i suoi interventi sono coerenti con le strategie di sviluppo dei paesi beneficiari e che nella fase di progettazione e attuazione richiede consultazioni adeguate con le autorità nazionali e locali dei paesi beneficiari, così come con la società civile.***

## Emendamento 27

### Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione.

#### *Emendamento*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo **chiaro e trasparente** che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. **La strategia di assegnazione è messa a disposizione del Parlamento europeo, e reca un'indicazione chiara sull'utilizzo, o sul mancato utilizzo, della garanzia dell'UE dopo la fase di approvazione.**

## Emendamento 28

### Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. La BEI esercita la diligenza dovuta e, **se del caso e** conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione.

#### *Emendamento*

1. La BEI esercita la diligenza dovuta e, conformemente ai principi **e alle norme** sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, **tra cui una valutazione del contributo agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di**

*cooperazione allo sviluppo,  
conformemente all'articolo 208 del  
TFUE.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso durante la realizzazione del progetto e fino al completamento, tra l'altro per quanto riguarda gli effetti del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI verifica le informazioni fornite dai promotori dei progetti.

#### *Emendamento*

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso durante la realizzazione del progetto e fino al completamento, tra l'altro per quanto riguarda gli effetti del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI verifica *sistematicamente* le informazioni fornite dai promotori dei progetti *e le rende pubblicamente disponibili in linea con la sua politica di trasparenza. Nell'ambito dei progetti coperti dalla garanzia dell'UE sono pubblicate anche le relazioni di ultimazione.*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Il monitoraggio della BEI riguarda anche l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.

#### *Emendamento*

3. Il monitoraggio della BEI riguarda anche l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari, la prestazione *e l'impatto in materia di sviluppo* degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.



## Emendamento 31

### Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. La BEI istituisce un sistema globale per monitorare la riduzione relativa e assoluta delle emissioni di gas serra prodottasi nel corso di **importanti** operazioni di finanziamento della BEI **in cui le emissioni sono rilevanti e i dati sono disponibili**.

#### *Emendamento*

4. La BEI istituisce un sistema globale per monitorare la riduzione relativa e assoluta delle emissioni di gas serra prodottasi nel corso di operazioni di finanziamento della BEI, **tenendo conto dei dati disponibili e del principio di precauzione e in linea con la metodologia BEI messa a disposizione del pubblico sulla valutazione dei gas a effetto serra**.

## Emendamento 32

### Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**f bis) una valutazione d'impatto sui prestiti della BEI tramite gli intermediari finanziari, compreso il suo contributo in ordine all'eliminazione della povertà e agli obiettivi sociali e ambientali dell'azione esterna dell'Unione;**

## Emendamento 33

### Proposta di decisione Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. La BEI riferisce annualmente alla Commissione in merito alle sue operazioni coperte dalla garanzia dell'UE e al loro contributo nei confronti dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, come indicato nell'articolo 21 del TFUE, nonché per**

*quanto concerne il rispetto e la promozione dei diritti umani, lo sradicamento della povertà e la gestione dei rischi ambientali. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione, in collaborazione con il SEAE, stabilisce una metodologia per tale comunicazione. Sulla base della comunicazione annua a cura della BEI, la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una propria valutazione e suggerisce, se del caso, modalità per migliorare la conformità. Nel corso della revisione intermedia verrà fornita una valutazione di tale comunicazione che conterrà anche soluzioni per il suo miglioramento.*

#### **Emendamento 34**

##### **Proposta di decisione Articolo 16 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. La BEI informa immediatamente l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa individua un potenziale caso di frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'UE.

###### *Emendamento*

1. La BEI informa immediatamente l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa individua un potenziale caso di frode, corruzione, **riciclaggio di denaro** o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'UE.

#### **Emendamento 35**

##### **Proposta di decisione Articolo 16 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi

###### *Emendamento*

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi

accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento.

accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, **riciclaggio di denaro** o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento.

***L'erogazione dei prestiti deve essere sospesa in attesa dei risultati delle indagini dell'OLAF. Nel caso in cui un tale atto illecito sia provato, la BEI deve contribuire agli sforzi di recupero delle attività.***

## **Emendamento 36**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I contratti stipulati in relazione a progetti soggetti alla garanzia dell'UE contengono clausole restrittive che consentono la sospensione del sostegno finanziario da parte della BEI nei confronti dei promotori e degli intermediari finanziari dei progetti nei casi in cui siano sotto indagine formale la frode, la corruzione o altre attività illegali, e la sua cancellazione nel caso in cui tale attività illecita sia effettivamente accertata.***

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	BUDG 10.6.2013
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	DEVE 10.6.2013
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Cristian Dan Preda 5.7.2013
<b>Esame in commissione</b>	28.8.2013
<b>Approvazione</b>	14.10.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 24 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Eric Andrieu, Enrique Guerrero Salom, Martin Kastler, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Marino Baldini, Marc Tarabella

29.10.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))

Relatore per parere: Yannick Jadot

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Con la presente proposta legislativa di decisione, la Commissione intende garantire il proseguimento della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento esterno della BEI nelle prossime prospettive finanziarie 2014-2020, introducendo nel contempo alcune modifiche, pienamente sostenute dal relatore, che si prefiggono nello specifico di concentrare la portata geografica del mandato sui paesi maggiormente bisognosi di credito, rafforzare la dimensione del mandato dedicata ai cambiamenti climatici e accrescere la coerenza dei prestiti esterni della BEI agli obiettivi delle politiche e dell'azione esterna dell'Unione.

La garanzia per le operazioni di finanziamento esterno costituisce uno strumento importante di promozione delle politiche dell'Unione a livello globale e di integrazione dei suoi strumenti finanziari in ambito di azione esterna. Pur riconoscendo pienamente gli enormi passi avanti compiuti dalla BEI negli ultimi anni riguardo all'inclusione nelle sue operazioni dei nuovi obiettivi politici dell'Unione, occorre tener sempre presente che ogni progetto finanziato dalla BEI mette in gioco la credibilità esterna dell'Unione. Pertanto, continua a essere essenziale che le operazioni di prestito della BEI siano sottoposte al controllo del Parlamento e del pubblico in generale.

Il relatore intende assicurare che la decisione rispecchi pienamente l'evoluzione normativa che si è registrata nell'Unione in materia di trasparenza, consultazione delle parti interessate e rispetto degli obblighi previsti nel trattato sull'Unione europea, così come l'evoluzione degli obiettivi che l'Unione si è prefissa in materia di ambiente e cambiamenti climatici. Dato il ruolo sempre più incisivo che la BEI svolge nel contribuire allo sviluppo, è anche necessario garantire che le sue operazioni di prestito pervengano effettivamente ai beneficiari previsti (spesso PMI locali) per rafforzare le economie locali. In tale contesto i prestiti globali gestiti

dagli intermediari finanziari nei paesi beneficiari devono essere necessariamente soggetti a un controllo e una trasparenza migliori.

Pur riconoscendo la natura specifica della BEI che, in quanto banca, deve restare competitiva nel panorama degli istituti finanziari, il relatore è convinto che gli emendamenti proposti alla decisione contribuirebbero al successo della BEI e a un suo avvicinamento sempre più stretto alle altre istituzioni europee e alla politica comune in materia commerciale e di cooperazione economica.

## EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di decisione Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi politici.

##### *Emendamento*

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione, **e che rimane la sua priorità e obiettivo primario**, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi politici.

## Emendamento 2

### Proposta di decisione Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che la BEI cooperi con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento.

#### *Emendamento*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che la BEI cooperi con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento. ***Occorre che la BEI, mediante accordi di cooperazione con i citati intermediari, garantisca la possibilità di controllare i progetti dei loro clienti in base a criteri che rispecchiano gli obiettivi di sviluppo dell'Unione e gli standard della Banca. Le attività degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI dovrebbero essere pienamente trasparenti e oggetto di controlli periodici da parte della BEI.***

#### *Motivazione*

*Investments for development should primarily serve local needs and aspirations. For reason of sustainability investment funds should be balanced with local financing. Foreign support should support the scaling up of successful local initiatives and their replication elsewhere. SME's play an important role in this respect in the frame of EIB "Global Loans" to intermediary financial institutions which on-lend to the ultimate beneficiaries. However, intermediaries are often not development or SME oriented, while Global Loans come with reduced transparency and due diligence. This needs to be addressed.*

## Emendamento 3

### Proposta di decisione Considerando 12 bis (nuovo)

**(12 bis) La BEI dovrebbe investire in attività di ricerca e innovazione delle piccole e medie imprese al fine di sostenere lo sviluppo locale.**

#### Emendamento 4

##### Proposta di decisione Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, e **valuti la possibilità di potenziare** le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione **laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto**.

Emendamento

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, e **potenzi progressivamente** le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione **in linea con gli obiettivi della politica di sviluppo dell'Unione e gli obiettivi di sviluppo del millennio**.

#### Emendamento 5

##### Proposta di decisione Considerando 15

Testo della Commissione

(15) **In queste aree coperte dagli obiettivi generali**, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI. Nei settori summenzionati, è opportuno che la BEI possa sostenere i paesi partner tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che contribuiscono a

Emendamento

(15) L'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione **e l'Unione, da un lato, e fra** i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, **dall'altro**, dovrebbe essere tra gli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI **nei settori coperti dagli obiettivi generali quali i trasporti, l'energia, la lotta ai cambiamenti climatici e la gestione delle risorse naturali**. Nei settori summenzionati, è opportuno che la



promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze, purché durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta in debito conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. Occorre inoltre incoraggiare la BEI a sostenere a proprio rischio gli investimenti diretti esteri nei paesi partner da parte di società dell'Unione.

BEI possa sostenere i paesi partner tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze, purché durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta in debito conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. Occorre inoltre incoraggiare la BEI a sostenere a proprio rischio gli investimenti diretti esteri nei paesi partner da parte di società dell'Unione.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di decisione Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) Nel sostenere i progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici nei paesi terzi ammissibili, è opportuno che la BEI tenga conto delle conclusioni della riunione del G-20 di Pittsburgh relative all'eliminazione graduale delle sovvenzioni nocive sotto il profilo ambientale o economico, anche per quanto riguarda i combustibili fossili, e si astenga dal finanziare i progetti che potrebbero avere un impatto negativo sul conseguimento di tale obiettivo.***

*Motivazione*

*La BEI dovrebbe contribuire a trasformare l'industria e le infrastrutture pubbliche per ridurre drasticamente le emissioni e costruire sistemi di produzione più democratici, sostenibili e di piccola scala, così come reti di distribuzione più democratiche, efficaci e controllabili.*

## Emendamento 7

### Proposta di decisione Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali al fine di adeguarli agli sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione.

#### *Emendamento*

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con **gli obiettivi dell'Unione per l'azione esterna conformemente all'articolo 21 del TUE e con** il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali al fine di adeguarli agli sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione.

#### *Motivazione*

*L'elaborazione di orientamenti tecnici operativi regionali mira a promuovere la coerenza delle operazioni di finanziamento della BEI con gli obiettivi dell'azione esterna dell'UE. Pertanto, tale aspetto dovrebbe costituire un elemento fondamentale del nuovo mandato. Inoltre le organizzazioni della società civile e le autorità a livello nazionale e locale nei paesi beneficiari dovrebbero essere coinvolte periodicamente nei processi di consultazione affinché apportino le loro osservazioni sulla definizione delle priorità.*

## Emendamento 8

### Proposta di decisione Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Conformemente all'articolo 19 dello statuto della BEI, le domande presentate direttamente alla BEI per operazioni di finanziamento della BEI da realizzare ai sensi della presente decisione devono essere sottoposte al parere della

#### *Emendamento*

(17) Conformemente all'articolo 19 dello statuto della BEI, le domande presentate direttamente alla BEI per operazioni di finanziamento della BEI da realizzare ai sensi della presente decisione devono essere sottoposte al parere della

Commissione sulla conformità con la normativa e le politiche pertinenti dell'UE. Nell'eventualità che la Commissione dia parere negativo su un'operazione di finanziamento della BEI nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19, l'operazione non è coperta dalla garanzia dell'Unione.

Commissione sulla conformità con la normativa e le politiche pertinenti dell'UE. Nell'eventualità che la Commissione dia parere negativo su un'operazione di finanziamento della BEI nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19, l'operazione non è coperta dalla garanzia dell'Unione ***o da qualsiasi altro strumento finanziario a titolo delle risorse proprie della BEI.***

#### *Motivazione*

*La BEI non dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di finanziare un progetto che ha ricevuto il parere negativo della Commissione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI, in cui è stabilito chiaramente che essa è tenuta a rispettare il parere della Commissione sulla conformità delle sue operazioni alla legislazione e alle politiche pertinenti dell'UE.*

### **Emendamento 9**

#### **Proposta di decisione Considerando 18**

##### *Testo della Commissione*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo ***essere banca d'investimento***, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più

##### *Emendamento*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo ***modello specifico di istituzione finanziaria internazionale di proprietà pubblica, il cui mandato è quello di erogare prestiti a lungo termine in modo tale da raggiungere gli obiettivi politici fissati dai suoi azionisti***, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. ***La BEI deve inoltre agire in***

svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la campagna contro la povertà, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve cercare di sostenere *indirettamente* il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 dell'ONU in tutte le regioni in cui è attiva.

*conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato UE, a norma del quale – come confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza "ATA" del 21 dicembre 2011 – l'Unione deve contribuire alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, e in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.* Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la campagna contro la povertà, *la riduzione della povertà e dell'insicurezza alimentare*, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve cercare di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 dell'ONU in tutte le regioni in cui è attiva.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di decisione**

#### **Considerando 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi

##### *Emendamento*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi

del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, *se del caso e* conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, *deve* imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione *e nel pieno rispetto della legislazione e delle norme ambientali e sociali del paese beneficiario, dovrebbe* imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

## Motivazione

*Non dovrebbe essere prevista alcuna esenzione all'obbligo dei promotori di progetti di esercitare la dovuta diligenza e di garantire che i progetti sostenuti dalla BEI siano pienamente in linea con i principi ambientali e sociali dell'UE. La dichiarazione di Parigi del 2005 e il programma di azione di Accra del 2008, citati dalla Commissione, stabiliscono che le azioni esterne della BEI dovrebbero essere coerenti anche con le strategie di sviluppo dei paesi destinatari.*

### Emendamento 11

#### Proposta di decisione Considerando 22

##### *Testo della Commissione*

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico

##### *Emendamento*

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE, ***e promuovere l'introduzione di norme in materia di governance e di criteri di valutazione comuni.*** Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi

della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.

comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali *o con le agenzie di sviluppo e di cooperazione degli Stati membri, come l'Agence Française de Développement (AFD), la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) e il dipartimento per lo sviluppo internazionale (DFID).*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di decisione Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 bis) La BEI dovrebbe ampliare la propria fornitura di assistenza tecnica ai beneficiari, con l'obiettivo di sostenere la creazione locale delle capacità e lo sviluppo economico, ambientale, sociale e politico.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di decisione Considerando 25**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite

conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI deve ***attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti dei*** paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio.

conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento, la BEI deve ***evitare ogni tipo di cooperazione diretta o indiretta con*** paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio, ***e deve seguire i criteri più recenti della Commissione europea per individuare le giurisdizioni che non rispettano gli standard minimi di buona governance in materia fiscale.***

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Nella scelta dei progetti, la BEI deve fare in modo di preservare l'interesse europeo.***

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ***indirettamente***

4. Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono agli obiettivi



agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del TFUE.

della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del TFUE.

#### *Motivazione*

*In questo contesto il termine "indirettamente" non risulta chiaro. In linea di principio, la BEI dovrebbe adoperarsi per sostenere gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del TFUE. Limitare il sostegno della BEI unicamente a un'azione indiretta non è giustificato, in particolare in assenza di una definizione di tale sostegno.*

### **Emendamento 16**

#### **Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.

##### *Emendamento*

5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate. ***Le condizioni giuridiche alle quali sono realizzate le operazioni includono altresì norme ambientali, sociali, in materia di diritti umani e di lavoro.***

#### *Motivazione*

*Gli accordi quadro conclusi tra la BEI e i paesi destinatari comprendono anche disposizioni in materia di imposizione fiscale, convertibilità della moneta, trasferimento di fondi, trattamento fiscale e doganale dei progetti, appalti e trattamento dei rappresentanti della banca. Non c'è motivo per escludere dagli accordi quadro disposizioni relative a obblighi ambientali, sociali, in materia di diritti umani e di lavoro.*

## Emendamento 17

### Proposta di decisione

#### Articolo 5 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'adozione della presente decisione.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiscono che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.

Nell'aggiornamento di tali orientamenti, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. A seconda dei casi, su questioni politiche è consultato anche il SEAE.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti aggiornati, non appena stabiliti.

Nell'ambito del quadro fissato dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l'attuazione.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono riesaminati in seguito alla revisione di cui all'articolo 18.

##### *Emendamento*

1. La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'adozione della presente decisione. ***Ulteriori aggiornamenti sono effettuati a cadenza semestrale.***

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiscono che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.

Nell'aggiornamento di tali orientamenti, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. A seconda dei casi, su questioni politiche è consultato anche il SEAE.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti aggiornati, non appena stabiliti.

Nell'ambito del quadro fissato dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l'attuazione.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono riesaminati in seguito alla revisione di cui all'articolo 18.

##### *Motivazione*

*L'elaborazione di orientamenti tecnici operativi regionali mira a promuovere la coerenza delle operazioni di finanziamento della BEI con gli obiettivi dell'azione esterna dell'UE. Pertanto, tale aspetto dovrebbe costituire un elemento fondamentale del nuovo mandato.*

*Inoltre le organizzazioni della società civile e le autorità a livello nazionale e locale nei paesi beneficiari dovrebbero essere coinvolte periodicamente nei processi di consultazione affinché apportino le loro osservazioni sulla definizione delle priorità.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Un'operazione di finanziamento della BEI non beneficia della garanzia dell'Unione qualora la Commissione dia parere negativo su tale operazione nel quadro della procedura prevista all'articolo 19 dello statuto della BEI.

#### *Emendamento*

2. Un'operazione di finanziamento della BEI non beneficia della garanzia dell'Unione ***o di qualsiasi altro strumento finanziario a titolo delle risorse proprie della BEI*** qualora la Commissione dia parere negativo su tale operazione nel quadro della procedura prevista all'articolo 19 dello statuto della BEI.

#### *Motivazione*

*La BEI non dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di finanziare un progetto che ha ricevuto il parere negativo della Commissione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI, in cui è stabilito chiaramente che essa è tenuta a rispettare il parere della Commissione sulla conformità delle sue operazioni alla legislazione e alle politiche pertinenti dell'UE.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La cooperazione si svolge su base regionale, ***anche a livello di*** delegazioni dell'UE, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione ***in ogni*** regione.

#### *Emendamento*

2. La cooperazione ***tra la BEI e i paesi beneficiari*** si svolge su base regionale. ***Le*** delegazioni dell'UE ***in loco devono essere informate durante la preparazione e la realizzazione di progetti,*** tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione ***nella*** regione.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La BEI avvia un dialogo con la Commissione europea per individuare le giurisdizioni che non rispettano gli standard minimi di buona governance in materia fiscale.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Cooperazione con gli intermediari finanziari***

***Nelle operazioni coperte dalla garanzia dell'Unione, la BEI coopera unicamente con gli intermediari finanziari che non operano nei centri finanziari off-shore e dispongono dei mezzi necessari ad attuare un approccio favorevole allo sviluppo che sostenga le specificità delle PMI nei paesi d'intervento.***

#### *Motivazione*

*Gli intermediari finanziari sono per la maggior parte banche commerciali occidentali che hanno scarso interesse nello sviluppo e nelle PMI e che spesso operano nei paradisi fiscali. Tali banche non rispondono alle necessità delle economie locali e non dovrebbero beneficiare delle attività della BEI.*

## Emendamento 22

### Proposta di decisione

#### Articolo 8 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione.

##### *Emendamento*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. ***La politica di assegnazione è messa a disposizione del pubblico sul sito Internet della BEI. In seguito alla fase di approvazione di un progetto, il sito Internet della BEI riporta, per ciascuna operazione finanziata dalla BEI al di fuori dell'Unione, se è utilizzata o meno una garanzia dell'Unione.***

##### *Motivazione*

*In virtù dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'attuale mandato, la BEI è tenuta a elaborare "una politica di stanziamenti chiara e trasparente per decidere le fonti di finanziamento delle operazioni che sono ammissibili per la copertura a titolo della garanzia dell'Unione, sia per i finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio". Attualmente però non sono accessibili al pubblico né la politica di assegnazione della BEI né i criteri di selezione per il finanziamento di progetti a titolo della garanzia dell'Unione o delle risorse proprie della BEI, aspetto che impedisce il controllo pubblico delle attività della Banca.*

## Emendamento 23

### Proposta di decisione

#### Articolo 9 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione. Contestualmente all'esame di cui al primo comma, la BEI valuta se del caso come rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani e la prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che solo i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

*Emendamento*

1. La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione. ***La BEI è tenuta a comunicare con i promotori e i beneficiari dei progetti che finanzia durante tutta la loro elaborazione. È inoltre necessario che la Banca tenga conto dell'impatto di questi progetti sui loro destinatari diretti e indiretti.*** Contestualmente all'esame di cui al primo comma, la BEI valuta se del caso come rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani e la prevenzione dei conflitti, ***conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione, alla legislazione e alle norme ambientali e sociali dei paesi beneficiari,*** al fine di garantire che solo i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

**Emendamento 24**

**Proposta di decisione**

**Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI

*Emendamento*

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI

controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso durante la realizzazione del progetto e fino al completamento, tra l'altro per quanto riguarda gli effetti del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI verifica le informazioni fornite dai promotori dei progetti.

controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso durante la realizzazione del progetto e fino al completamento, tra l'altro per quanto riguarda gli effetti del progetto sullo sviluppo, sull'ambiente, **sulla società** e sui diritti umani. La BEI verifica le informazioni fornite dai promotori dei progetti.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Il monitoraggio della BEI riguarda anche l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari *e* la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.

#### *Emendamento*

3. Il monitoraggio della BEI riguarda anche l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari **nonché** la prestazione **e l'impatto sullo sviluppo** degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI, **tra cui valutazioni ex-ante ed ex-post relative ai progetti avviati.**

## **Emendamento 26**

### **Proposta di decisione Articolo 9 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### **Articolo 9 bis**

#### ***Assistenza tecnica della BEI***

***La BEI, se del caso, fornisce ampia assistenza tecnica ai beneficiari per quanto riguarda la preparazione e la realizzazione del progetto, con l'obiettivo di sostenere la creazione locale delle capacità e lo sviluppo economico, ambientale, sociale e politico. È***

*necessario che l'assistenza tecnica fornita sia complementare all'assistenza di altri organi dell'Unione europea nel quadro della politica commerciale e di sviluppo dell'UE.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) una valutazione dell'impatto dei prestiti della BEI concessi mediante intermediari finanziari, che dimostri come le operazioni di prestito gestite da intermediari contribuiscono all'eliminazione della povertà e agli obiettivi sociali e ambientali dell'azione esterna dell'UE. Le informazioni sui beneficiari finali delle operazioni della BEI sono rese pubbliche;*

*Motivazione*

*È attualmente impossibile valutare l'impatto economico e sociale dei prestiti distribuiti dalle banche intermediarie a titolo dello strumento per i prestiti globali. Tale aspetto impedisce di seguire un approccio mirato per determinati settori o tipi di PMI.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Conformemente alla **propria politica di trasparenza**, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet informazioni relative a:

1. Conformemente alla **legislazione dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni**, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a:



## Motivazione

*L'accesso alle informazioni e ai documenti coperti dalla garanzia si dovrebbe basare direttamente sull'attuale legislazione dell'UE in materia di accesso ai documenti e diffusione delle informazioni (regolamento (CE) n. 1049/2001 del 30 maggio 2001 e regolamento (CE) n. 1367/2006 del 6 settembre 2006). La BEI è già tenuta a rispettare i citati regolamenti e qualsiasi operazione garantita da fondi dell'UE dovrebbe essere soggetta alle norme in materia di trasparenza basate direttamente sulla legislazione attuale dell'UE.*

### Emendamento 29

#### Proposta di decisione

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) gli accordi quadro conclusi tra la BEI e un paese destinatario;***

## Motivazione

*Gli accordi quadro conclusi tra la BEI e un paese destinatario costituiscono informazioni pubbliche importanti la cui diffusione dovrebbe essere attivamente promossa dalla BEI.*

### Emendamento 30

#### Proposta di decisione

#### Articolo 12

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificata come tale dall'OCSE, dalla Task force "Azione finanziaria" o da altre organizzazioni internazionali competenti.

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificata come tale ***utilizzando i criteri della Commissione europea sull'identificazione delle giurisdizioni non cooperative, nonché*** dall'OCSE, dalla Task

force "Azione finanziaria" o da altre  
organizzazioni internazionali competenti.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	BUDG 10.6.2013
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	INTA 10.6.2013
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Yannick Jadot 17.6.2013
<b>Esame in commissione</b>	5.9.2013
<b>Approvazione</b>	14.10.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 24 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jarosław Leszek Wałęsa
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

15.10.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI**

destinato alla commissione per il bilancio

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione europea alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione  
(COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD))

Relatore per parere: Hans-Peter Martin

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il relatore ritiene che la nuova decisione sia fondamentale positiva, poiché gli elementi inseriti nel nuovo regime indirizzano le attività della BEI verso ambiti che contribuiscono allo sviluppo sociale ed economico e in particolare alla promozione delle PMI, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Sebbene la BEI, attraverso il collegamento delle garanzie dell'Unione al quadro finanziario pluriennale, abbia a disposizione un sistema di garanzie più limitato, il relatore ritiene che essa possa continuare a essere uno strumento forte ed efficace per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'Unione, quale testimonianza della presenza negli Stati partner e per il rafforzamento del profilo di politica estera dell'Unione. Per quanto riguarda l'importo aggiuntivo opzionale previsto per la prima volta, secondo il relatore la Commissione deve tuttavia elaborare delle proposte specifiche per stabilire in quali circostanze tale importo possa essere attivato e utilizzato dalla BEI.

Il relatore ritiene altresì che la concessione di crediti da parte della BEI debba essere necessariamente soggetta a obblighi più ampi di rendicontazione e invita a garantire che siano osservati soprattutto nel quadro della collaborazione con le istituzioni finanziarie locali, le quali agiscono da intermediari. Onde garantire la trasparenza, secondo il relatore i beneficiari finali dei finanziamenti della BEI devono essere sempre chiaramente indicati. Un elemento cruciale della nuova decisione sulla garanzia dell'Unione per le possibili perdite della BEI

relative agli investimenti al di fuori dell'Unione è pertanto l'elaborazione di un elenco di mutuatari finali e la relativa accessibilità al pubblico.

Il relatore esprime soddisfazione per la rinnovata attenzione rivolta alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici; ribadisce tuttavia la convinzione che nel calcolo del bilancio della CO<sub>2</sub> nell'ambito delle fonti energetiche occorra tenere maggiormente in considerazione i processi a monte e a valle della produzione energetica.

Il relatore considera altresì opportuno esortare la BEI a promuovere un maggior numero di progetti di propria iniziativa e a partecipare a progetti di finanziamento anche al di fuori della garanzia dell'Unione. Secondo il relatore è in tal senso essenziale stabilire con chiarezza quali strumenti del mercato finanziario debba utilizzare la BEI. Onde evitare rischi inutili, occorre ribadire con forza che l'attenzione deve essere rivolta a pratiche bancarie sostenibili a lungo termine, basate sull'economia reale.

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il bilancio, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di decisione Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che **la BEI cooperi** con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire il trasferimento di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento.

##### *Emendamento*

(11) Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni coperte dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è necessario che **le operazioni di finanziamento della BEI siano orientate ai risultati e includano capitali d'avviamento per le PMI. La BEI dovrebbe anche cooperare** con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, **a condizione che tali intermediari siano integrati nell'economia locale e contribuiscano con risorse locali**, in particolare per garantire il trasferimento

di una parte dei benefici finanziari ai clienti di tali intermediari, e fornire un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento. ***Occorre assicurare che la BEI collabori con gli intermediari finanziari locali i cui obiettivi coincidono con quelli di cui al considerando 18 della presente decisione e all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Per garantire che i progetti dei loro clienti possano essere esaminati in base a criteri che rispecchiano gli obiettivi di sviluppo dell'Unione e gli standard della Banca, è necessario che la BEI introduca l'obbligo per le istituzioni finanziarie locali di riferire sui progetti finanziati e sulle PMI oggetto di sostegno. Le attività degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI dovrebbero essere pertanto pienamente trasparenti e oggetto di controlli periodici da parte della BEI.***

## Emendamento 2

### Proposta di decisione Considerando 11 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) È opportuno che la BEI elabori un elenco di tutti i beneficiari dei finanziamenti e lo renda disponibile sul suo sito internet. L'elenco dovrebbe riportare sia i beneficiari dei finanziamenti diretti sia i beneficiari di finanziamenti attraverso intermediari finanziari locali. A meno che non siano già pubblicate in qualche forma, la BEI dovrebbe, prima dell'approvazione dei progetti, rendere disponibili le pertinenti informazioni sui beneficiari di prestiti e garanzie a lungo termine, su tutti i propri intermediari finanziari, sui criteri di ammissibilità dei progetti e sul capitale di rischio concesso in prestito alle PMI,***

*specificando in particolare l'importo erogato, il numero di prestiti concessi e la regione nonché il settore industriale interessati;*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di decisione Considerando 13**

##### *Testo della Commissione*

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, e **valuti la possibilità di potenziare** le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.

##### *Emendamento*

(13) È necessario che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, e **rafforzi** le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di decisione Considerando 14**

##### *Testo della Commissione*

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI continui a finanziare progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

##### *Emendamento*

(14) Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale è inoltre opportuno che la BEI continui a finanziare progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, **assicurandosi con cura che gli investimenti abbiano, attraverso un mix energetico adeguato, un impatto positivo netto sul clima e prevedendo disposizioni efficaci a tal fine.**

## Emendamento 5

### Proposta di decisione Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) In queste aree coperte dagli obiettivi generali, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI. Nei settori summenzionati, è opportuno che la BEI **possa sostenere** i paesi partner tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze, **purché** durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta in **debito** conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. Occorre **inoltre incoraggiare la BEI a sostenere a proprio rischio** gli investimenti diretti **esteri nei paesi partner** da parte di società **dell'Unione**.

#### *Emendamento*

(15) In queste aree coperte dagli obiettivi generali, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi delle operazioni di finanziamento della BEI. Nei settori summenzionati, è opportuno che la BEI **sostenga** i paesi partner tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze. **Tuttavia il sostegno dovrebbe essere concesso unicamente qualora si assicurino che** durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta **ampiamente** in conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. **Le operazioni di finanziamento della BEI non dovrebbero contribuire al trasferimento dei posti di lavoro al di fuori dell'Unione.** Occorre **altresì assicurare che** gli investimenti esteri diretti **promossi dalla BEI** da parte di società **ubicate nell'Unione contribuiscano realmente all'integrazione economica tra i paesi preadesione, i paesi vicini e l'Unione.** **La BEI dovrebbe pertanto indicare in quale forma sostiene le aziende nel concreto e come queste ultime utilizzano detto sostegno.**

## Emendamento 6

### Proposta di decisione Considerando 15 bis (nuovo)



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) È opportuno che la BEI effettui valutazioni periodiche dei costi e dei benefici dei progetti sostenuti onde assicurarne la sostenibilità economica e il contributo allo sviluppo sostenibile.***

## **Emendamento 7**

**Proposta di decisione  
Considerando 15 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 ter) Nel sostenere i progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici nei paesi terzi ammissibili, è opportuno che la BEI tenga conto delle conclusioni della riunione del G-20 di Pittsburgh e presenti entro il 2014 una tabella di marcia e un calendario per l'eliminazione graduale entro il 2016 delle sovvenzioni nocive sotto il profilo ambientale o economico, anche per quanto riguarda i combustibili fossili, e si astenga dal finanziare i progetti che potrebbero avere un impatto negativo sulla promozione di tale obiettivo.***

**Emendamento 8  
Proposta di decisione  
Considerando 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione della

(16) Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. È opportuno che tali orientamenti siano coerenti con ***gli obiettivi dell'Unione per l'azione esterna definiti all'articolo 21 del TUE*** e con il più ampio

presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali al fine di adeguarli agli sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione.

quadro politico regionale dell'Unione. In seguito alla revisione della presente decisione occorre riesaminare e aggiornare ulteriormente gli orientamenti tecnici operativi regionali, *previa consultazione delle parti interessate e delle autorità pertinenti a livello nazionale e locale dei paesi beneficiari*, al fine di adeguarli agli sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione.

## Emendamento 9

### Proposta di decisione Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo essere banca d'investimento, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Per quanto riguarda *in particolare* i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, la campagna contro la povertà, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo

#### *Emendamento*

(18) Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo essere banca d'investimento, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. ***La BEI dovrebbe inoltre agire in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, ai sensi del quale – come confermato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza "ATAA" del 21 dicembre 2011 – l'Unione contribuisce alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.*** Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, la loro integrazione agevole e graduale

dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 dell'ONU in tutte le regioni in cui è attiva.

nell'economia mondiale, la campagna contro la povertà, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. Mentre contribuisce all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del trattato, la BEI deve cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 dell'ONU in tutte le regioni in cui è attiva.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di decisione Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello

#### *Emendamento*

(19) È necessario che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga il programma di cambiamento proposto dalla Commissione e sia conforme ai principi pertinenti del Consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa deve essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. Occorre che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello

locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, *se del caso e* conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, *deve* imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI deve attuare e sviluppare ulteriormente il suo Results Measurement framework (REM), che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento sottostante. È importante che anche l'attuazione del REM sia oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la diligenza dovuta riguardo al progetto d'investimento, la BEI, conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione *e nel pieno rispetto della legislazione e delle norme ambientali e sociali del paese beneficiario, dovrebbe* imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. È necessario che gli accordi di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche includano esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

## Emendamento 11

### Proposta di decisione Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma

#### *Emendamento*

(22) Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI deve cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma

dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la *Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo* (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.

dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento congiunto e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione devono cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. ***Con particolare riferimento alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), occorre che entrambe le banche ricerchino con maggiore impegno ulteriori opportunità di sinergie.*** Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la BERS in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e deve continuare ad essere applicato. È necessario che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di decisione**

#### **Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) In linea con i suoi orientamenti interni dal titolo "Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities", adottati nel 2008, la BEI dovrebbe collaborare strettamente con le unità di informazione finanziaria (UIF) degli Stati***

*membri, la Commissione, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA, il meccanismo di vigilanza unico e le autorità competenti dei paesi terzi in cui opera la BEI, al fine di rafforzare le misure in vigore in materia di la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e contribuire a migliorare la loro applicazione.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di decisione Considerando 22 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 ter) Occorre che la BEI rafforzi i suoi servizi di assistenza tecnica alle PMI, al fine di sostenere idee innovative e aiutare le imprese in fase di avviamento ad attirare i finanziamenti degli intermediari finanziari.*

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di decisione Considerando 23**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche

(23) È necessario incoraggiare la BEI ad aumentare le sue operazioni e a diversificare le sue operazioni al di fuori dell'Unione senza ricorrere alla garanzia dell'Unione, in modo tale da concentrare l'utilizzazione della garanzia sui paesi e sui progetti d'investimento con condizioni poco agevoli di accesso al mercato, tenendo conto di considerazioni attinenti alla sostenibilità del debito, e per i quali, pertanto, la garanzia dell'Unione fornisce un maggiore valore aggiunto. Di conseguenza, sempre con l'obiettivo di sostenere gli obiettivi delle politiche

esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, **anche** per sostenere **gli interessi economici dell'Unione**, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

## Emendamento 15

### Proposta di decisione Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) È necessario che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre è indispensabile che la BEI tenti attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI deve considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI deve essere incoraggiata ad aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI.

esterne dell'Unione, è necessario incoraggiare la BEI ad erogare prestiti a proprio rischio, per sostenere **il bene pubblico globale**, a paesi e progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e alla sua capacità di assorbimento del rischio.

#### *Emendamento*

(24) È necessario che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre è indispensabile che la BEI tenti attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI deve considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI deve essere incoraggiata ad aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI. ***Per quanto concerne la diversificazione e l'ampliamento degli strumenti del mercato dei capitali occorre verificare in particolare che questi siano compatibili con la normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari e che non contribuiscano all'attuazione di pratiche***

*finanziarie rischiose, i quali comportino ad esempio rischi maggiori derivanti da operazioni di cartolarizzazione e di indebitamento e che potrebbero quindi compromettere la stabilità finanziaria.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di decisione Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(24 bis) La relazione annuale della BEI dovrebbe in particolare valutare la conformità delle operazioni finanziarie della BEI alla presente decisione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali. La relazione dovrebbe altresì valutare in quale misura la BEI ha tenuto conto della sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati. Essa dovrebbe inoltre contenere una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare l'attuale mandato, riservando particolare attenzione alle operazioni di finanziamento della BEI che prevedono il ricorso a veicoli finanziari ubicati in giurisdizioni non cooperative. Nelle operazioni di finanziamento la BEI dovrebbe attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole o non cooperative, onde contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscale. La relazione dovrebbe includere altresì una valutazione degli aspetti sociali e di sviluppo dei progetti. Essa dovrebbe essere resa pubblica, consentendo in tal modo alla società civile e ai paesi beneficiari di esprimere il loro parere in merito.*



## Emendamento 17

### Proposta di decisione Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI ***deve attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti dei*** paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio.

#### *Emendamento*

(25) Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria, ***sostenibile e a lungo termine, fondata sull'economia reale***. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI ***dovrebbe*** evitare ***di cooperare con i*** paesi con una regolamentazione debole o non cooperativi in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio ***e dovrebbe seguire i più recenti criteri della Commissione europea per individuare le giurisdizioni che non soddisfano i requisiti minimi di buona governance. In particolare, per quanto concerne le operazioni di finanziamento realizzate attraverso intermediari finanziari locali, occorre assicurare che i finanziamenti resi disponibili dagli intermediari limitino il rischio di frodi e corruzione. Nell'interesse della trasparenza e per prevenire le frodi e la corruzione, la BEI dovrebbe elaborare un elenco di mutuatari finali in collaborazione con gli intermediari finanziari locali.***

## **Emendamento 18**

### **Proposta di decisione Considerando 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(25 bis) In collaborazione con gli intermediari finanziari, la BEI dovrebbe assicurare che gli intermediari finanziari non applichino oneri eccessivi al momento del passaggio dei finanziamenti BEI ai mutuatari locali, e dovrebbe altresì impedire che i beneficiari finali dei finanziamenti BEI non siano assoggettati a oneri inutili.***

## **Emendamento 19**

### **Proposta di decisione Considerando 25 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(25 ter) La BEI dovrebbe potenziare ulteriormente i servizi di assistenza tecnica e finanziaria e contribuire maggiormente allo sviluppo di detti servizi. Per evitare pratiche di gestione e amministrazione inefficienti nell'attuazione dei progetti, la BEI dovrebbe valutare la possibilità di elaborare orientamenti in materia di buone pratiche.***

## **Emendamento 20**

### **Proposta di decisione Considerando 26**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(26) È necessario che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al

(26) È necessario che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al

momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari,

momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, ***in particolare in relazione agli Stati classificati come paradisi fiscali***, e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari,

## **Emendamento 21**

### **Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

#### *Emendamento*

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato ***un'unica volta*** di sei mesi.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 è fissato a 28 000 000 000 EUR. Gli importi cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

#### *Emendamento*

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 è fissato a 28 000 000 000 EUR. Gli importi ***inizialmente destinati alle operazioni di finanziamento ma successivamente*** cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

## Emendamento 23

### Proposta di decisione

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) sviluppo del settore privato **locale**, in particolare sostegno delle PMI;

##### *Emendamento*

a) sviluppo del settore privato, in particolare sostegno delle PMI;

## Emendamento 24

### Proposta di decisione

#### Articolo 3 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) possono comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione.

##### *Emendamento*

5. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera a) possono comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione.

***Tuttavia è necessario assicurare che i finanziamenti della BEI siano effettivamente utilizzati nel quadro di progetti specifici di investimento a vantaggio delle PMI interessate e non siano convogliati in altre aree sotto forma di sostegno occulto alle imprese. Onde garantire l'utilizzo previsto dei finanziamenti, la BEI elabora norme concrete di rendicontazione che i mutuatari sono tenuti a rispettare.***

## Emendamento 25

### Proposta di decisione

#### Articolo 3 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e

##### *Emendamento*

6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b) sostengono progetti di investimento nei settori dei trasporti e

dell'energia (compresa l'energia rinnovabile, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche, **anche per la produzione e il trasporto di gas al mercato UE dell'energia**), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione.

dell'energia (compresa l'energia rinnovabile, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio **(in tale ambito le emissioni di CO<sub>2</sub> devono tenere in considerazione i processi che causano emissioni supplementari a monte e a valle della modalità operativa corrente degli impianti produttori di energia)**), la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche), delle infrastrutture ambientali (compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde), delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga), della sanità e dell'istruzione.

## Emendamento 26

### Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume **di tali** operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

#### *Emendamento*

7. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resistenza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. **I criteri di ammissibilità per progetti riguardanti l'azione per il clima sono ulteriormente definiti nella prossima revisione degli orientamenti tecnici operativi regionali, in seguito ad ampie consultazioni pubbliche,**

*e sono presi in considerazione nella strategia della Banca in materia di cambiamenti climatici in occasione della revisione intermedia della presente decisione.* Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume *delle operazioni nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici* rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI. *Promuovendo i progetti d'investimento nel campo delle energie rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica, la BEI contribuisce a promuovere un mix energetico sostenibile con l'eliminazione graduale delle sue operazioni finanziarie nel settore dei combustibili fossili. Per questa ragione occorre assicurare che gli investimenti nell'ambito delle energie rinnovabili e di una maggiore efficienza energetica siano da preferire agli investimenti in carburanti fossili che generano emissioni elevate di CO<sub>2</sub>.*

## Emendamento 27

### Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica e politica globale, comprendente gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

#### *Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione economica, **sociale, ambientale** e politica globale, comprendente gli aspetti relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

## Emendamento 28

### Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.

#### *Emendamento*

5. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate. ***Le condizioni giuridiche in base alle quali dovranno essere realizzate le operazioni includono altresì norme ambientali e sociali e norme in materia di diritti umani e lavoro.***

## Emendamento 29

### Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. La BEI non collabora con intermediari finanziari con precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione e impatti ambientali e sociali. La BEI elabora di concerto con la Commissione europea un elenco di criteri rigorosi per la selezione degli intermediari finanziari che viene messo a disposizione del pubblico.***

## Emendamento 30

### Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 ter. Nelle operazioni coperte dalla garanzia dell'Unione, la BEI coopera***

*unicamente con gli intermediari finanziari che presentano una forte appartenenza territoriale e dispongono dei mezzi necessari ad attuare un approccio favorevole allo sviluppo che sostenga le specificità delle PMI nei paesi d'intervento e che non operano né sono ubicate in una giurisdizione che:*

- preveda misure fiscali che implicino una tassazione nulla o nominale o conceda agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno della giurisdizione che offre queste agevolazioni fiscali;*
- non osserva scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 26 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio e assicura uno scambio efficace di informazioni in ambito fiscale, inclusi eventuali accordi fiscali multilaterali;*
- figuri nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI);*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di decisione Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 quater. In collaborazione con gli intermediari finanziari, la BEI assicura che questi non applichino oneri eccessivi quando trasferiscono i finanziamenti BEI ai mutuatari locali e non impongano pertanto oneri inutile ai destinatari finali dei finanziamenti BEI.*



## Emendamento 32

### Proposta di decisione

#### Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e per le operazioni di finanziamento della BEI con strumenti del mercato del capitale di debito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia per i rischi politici"):

##### *Emendamento*

3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e per le operazioni di finanziamento della BEI con strumenti del mercato del capitale di debito, ***a condizione che rispettino i principi relativi a prassi bancarie solide, sostenibili e a lungo termine fondate sull'economia reale***, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici ("garanzia per i rischi politici"):

## Emendamento 33

### Proposta di decisione

#### Articolo 8 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione.

##### *Emendamento*

5. La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di cui all'articolo 13 un metodo che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione e gli interventi che saranno finanziati a rischio della BEI. Il metodo è basato sul merito di credito delle operazioni di finanziamento della BEI, valutato dalla BEI, sulle regioni e sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte (sovrano/Stato, sub-sovrano come indicato al paragrafo 1 o privato), sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. ***La politica di assegnazione è resa accessibile al pubblico sul sito internet della BEI. In***

*seguito alla fase di approvazione di un progetto, il sito internet della BEI riporta, per ciascuna operazione finanziata dalla BEI al di fuori dell'Unione, se verrà utilizzata o meno una garanzia dell'Unione.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

La BEI esercita la diligenza dovuta e, *se del caso e* conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione.

##### *Emendamento*

La BEI esercita la diligenza dovuta e, conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione, impone che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale sugli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani e la prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che solo i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

##### *Emendamento*

Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi con i diritti umani e la prevenzione dei conflitti, *conformemente alla pertinente legislazione dell'UE, alla legislazione e alle norme ambientali e sociali dei paesi beneficiari*, al fine di garantire che solo i progetti di investimento caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale siano finanziati ai sensi della presente decisione.

## **Emendamento 36**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) una valutazione dell'impatto dei prestiti della BEI concessi tramite gli intermediari finanziari, che dimostri come le operazioni di prestito gestite dagli intermediari contribuiscono all'eliminazione della povertà e agli obiettivi sociali e ambientali dell'azione esterna dell'UE. Le informazioni sui beneficiari finali delle operazioni della BEI sono rese pubbliche;*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Publicazione di informazioni

**Trasparenza e** pubblicazione di informazioni

## **Emendamento 38**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Conformemente alla propria politica di trasparenza, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet informazioni relative a:

a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia

1. Conformemente alla propria politica di trasparenza, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet informazioni relative a:

a) tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia

dell'Unione;

b) i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione, *salvo se si applicano gli obblighi di riservatezza.*

#### **Emendamento 39**

##### **Proposta di decisione**

##### **Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

#### **Emendamento 40**

##### **Proposta di decisione**

##### **Articolo 12**

*Testo della Commissione*

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una

dell'Unione *e includendo*;

*i) una descrizione o sintesi del progetto*

*ii) relazioni di monitoraggio su aspetti del progetto correlati allo sviluppo, all'ambiente e al settore sociale*

*iii) relazioni di valutazione ex-post sul contributo dei progetti allo sviluppo economico, all'eliminazione della povertà, alla protezione dell'ambiente e al rafforzamento dei diritti umani*

b) i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione.

*Emendamento*

*b bis) gli accordi quadro conclusi tra la BEI e un paese destinatario;*

*Emendamento*

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE. ***La BEI non coopera inoltre con società che applicano una pianificazione fiscale aggressiva secondo la definizione***

giurisdizione *non cooperativa straniera, identificata come tale dall'OCSE, dalla Task force «Azione finanziaria» o da altre organizzazioni internazionali competenti.*

*contenuta nella raccomandazione C(2012) 8806 della Commissione.* In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione *che:*

*a) preveda misure fiscali che implicino una tassazione nulla o nominale o conceda agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno della giurisdizione che offre queste agevolazioni fiscali;*

*b) può essere considerata non adempiente secondo la raccomandazione C(2012) 8805 della Commissione;*

*c) non osserva scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 26 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio e assicura uno scambio efficace di informazioni in ambito fiscale, inclusi eventuali accordi fiscali multilaterali;*

*d) figuri nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di decisione Articolo 16 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività

#### *Emendamento*

2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, **riciclaggio di denaro** o

illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento.

qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento. ***Laddove la corruzione sia dimostrata, la BEI offre assistenza nell'ambito degli sforzi atti a recuperare i beni comunicando alle autorità competenti gli eventuali beni detenuti dalla BEI connessi a tale corruzione o da essa derivati.***

## **Emendamento 42**

### **Proposta di decisione Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La BEI designa un funzionario anticorruzione quale punto di contatto tra tutte le parti interessate, incluse le popolazioni coinvolte, la società civile organizzata e a livello interno.***

## **Emendamento 43**

### **Proposta di decisione Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. I contratti firmati riguardanti i progetti che beneficiano della garanzia dell'UE contengono clausole rigorose che consentono la sospensione del sostegno finanziario della BEI a un promotore di progetti o intermediario finanziario quando sono in corso indagini ufficiali su frodi, corruzione o altre attività illegali e il suo annullamento nel caso in cui tale attività illegale sia dimostrata.***

### *Motivazione*

*La BEI deve sospendere l'erogazione dei prestiti per progetti sottoposti a indagini per corruzione condotte a livello nazionale o europeo, come nel caso di Sostanj, quando la BEI*

*aveva erogato l'ultima tranche del prestito nonostante l'indagine OLAF in corso (Ufficio europeo per la lotta antifrode). Le risposte della BEI in merito sono rimaste vaghe e non è ancora chiaro come le indagini amministrative della BEI non ostacolino le indagini penali condotte dalle autorità nazionali o dell'UE.*

## **Emendamento 44**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 18**

##### *Testo della Commissione*

Entro il **31 dicembre** 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un contributo della BEI.

##### *Emendamento*

Entro il **30 giugno** 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'attuazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione si basa su una valutazione esterna **indipendente** e su un contributo della BEI. ***La relazione intermedia della Commissione contiene un resoconto dettagliato sui criteri con cui sono stati valutati i primi anni di attuazione della presente decisione. Essa contiene altresì un elenco dettagliato dei criteri in base ai quali viene attivato l'importo opzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). In tale modo si assicura che la BEI possa operare nella seconda metà del proprio mandato con un bilancio che tenga già in considerazione le eventuali modifiche della revisione intermedia.***

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione	
<b>Riferimenti</b>	COM(2013)0293 – C7-0145/2013 – 2013/0152(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	BUDG 10.6.2013	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 10.6.2013	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Hans-Peter Martin 18.6.2013	
<b>Esame in commissione</b>	5.9.2013	14.10.2013
<b>Approvazione</b>	14.10.2013	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 32 -: 0 0: 3	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Sławomir Nitrás, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Petru Constantin Luhan, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Luís Paulo Alves, Ismail Ertug, Edite Estrela	



## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	28.11.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+:                45 -:                5 0:                 5
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Rachida Dati, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Holger Kraemer, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Markus Pieper, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Carl Schlyter